

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice analitico

(i provvedimenti sono classificati per argomento; i numeri fanno riferimento all'indice cronologico)

Banche:

nn. 5, 17, 19, 21, 22, 26, 34, 40, 45, 51, 76, 82, 87, 101, 102, 104, 117, 154, 155, 160

Bilancia dei pagamenti:

nn. 160, 172

Circolazione monetaria:

nn. 31, 42, 59

Contabilità di stato:

nn. 33, 46, 50, 72, 78, 84, 116, 167, 170, 175, 176

Conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria:

nn. 20, 72

Contratti bancari e finanziari:

nn. 121, 133, 167

Contributi sociali:

nn. 15, 23, 25, 27, 32, 64, 78, 96, 99, 116, 153, 167, 168

Finanza decentrata:

nn. 66, 78, 94, 100, 103, 105, 116, 118, 121, 124, 128, 132, 133, 134, 139, 140, 145, 150, 152, 161, 164, 165, 167, 170, 173, 174, 176, 183, 184, 187

Fondi pensione:

nn. 77, 85, 92, 93, 98, 111, 116, 119, 120

Giustizia civile:

nn. 83, 97, 108, 143, 167

Imposte dirette (Ires):

nn. 103, 105, 107, 114, 116, 139, 145, 167, 179

Imposte dirette (Irppef):

nn. 107, 114, 116, 139, 145, 150, 156, 161, 167

Imposte dirette (Successione e donazione):

n. 167

Imposte dirette (Tassazione attività finanziarie):

nn. 167, 182

Imposte dirette:

nn. 1, 3, 4, 6, 10, 13, 29, 35, 38, 49, 50, 65, 66, 68, 85, 90, 92, 94, 116, 118, 128, 139, 145, 150, 161, 163, 167, 170, 171, 176, 177, 180

Imposte indirette (Imposte di fabbricazione):

nn. 24, 71, 122, 178, 181

Imposte indirette (IVA):

nn. 106, 109, 127, 138, 149, 167

Imposte indirette:

nn. 167, 170, 176

Incentivi agli investimenti:

n. 50

Innovazione e sviluppo:

nn. 133, 161

Intermediari finanziari non bancari:

nn. 2, 5, 17, 81, 87, 104, 130, 148, 154, 155, 160

Legge finanziaria:

nn. 50, 66, 78, 116, 167

Mercati finanziari:

nn. 34, 74, 130, 148

Mercato del lavoro:

nn. 7, 8, 12, 25, 41, 64, 67, 85, 92, 94, 116, 167, 168

Normativa contabile del SEBC:

nn. 60, 89, 110

Norme per il bilancio della Banca d'Italia:

nn. 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 28, 31, 35, 37, 42, 49, 59, 66, 70, 72, 85, 90, 92, 94, 110, 115, 160, 167

Pensioni:

nn. 23, 27, 39, 62, 66, 69, 77, 85, 92, 93, 98, 111, 113, 116, 119, 120, 123, 139, 145, 159, 168, 180

Politiche economiche regionali:

nn. 16, 141

Prestazioni sociali:

nn. 7, 8, 79, 82, 94, 116, 167, 168

Procedure concorsuali:

nn. 82, 95, 146

Pubblico impiego:

nn. 86, 94, 116, 125, 142, 147, 151, 158, 162, 167, 169

Reddito monetario:

nn. 60, 89

Sanità:

nn. 53, 57, 94, 116, 126, 131, 135, 136, 144, 150, 161, 166, 167, 170, 176

Semplificazione amministrativa:

n. 91

Servizio di tesoreria:

nn. 66, 160

Sistema dei pagamenti:

nn. 19, 30, 36, 43, 44, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 73, 75, 80, 87, 88, 112, 157, 160, 185, 186, 188

Statuto della Banca d'Italia:

n. 115

Tassi d'interesse ufficiali:

nn. 129, 137

Trasparenza:

n. 19

Ufficio italiano dei cambi:

nn. 37, 160

Valori mobiliari:

nn. 5, 18, 19, 34

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice cronologico

(per ogni provvedimento si fa rinvio alla sezione di pertinenza)

1) - DPR 26.10.1972, n. 633 (Suppl. ord. G.U. 11.11.1972, n. 292)

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

2) - Direttiva CEE 24.7.1973, n. 239 (G.U. CE 16.8.1973, n. L 228)

Prima direttiva recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La normativa nazionale, p. 270

3) - L. 29.5.1982, n. 297 (G.U. 31.5.1982, n. 147)

Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

4) - L. 19.3.1983, n. 72 (G.U. 23.3.1983, n. 80)

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia d'imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni e alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

5) - Direttiva CEE 20.12.1985, n. 611 (G.U. CE 31.12.1985, n. L 375)

Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La cooperazione internazionale, p. 267

6) - DPR 22.12.1986, n. 917 (Suppl. ord. G.U. 30.12.1986, n. 301)

Approvazione del Testo unico delle imposte dirette.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

7) - **DL 21.3.1988, n. 86** (G.U. 22.3.1988, n. 68)

Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (Convertito nella L. 20.5.1988, n. 160.)

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

8) - **L. 20.5.1988, n. 160** (G.U. 21.5.1988, n. 118)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 21.3.1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

9) - **D.lgs. 20.11.1990, n. 356** (Suppl. ord. G.U. 3.12.1990, n. 282)

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

10) - **L. 29.12.1990, n. 408** (G.U. 31.12.1990, n. 303)

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

11) - **D.lgs. 9.4.1991, n. 127** (Suppl. ord. G.U. 17.4.1991, n. 90)

Attuazione delle direttive CEE 78/660 e 83/349 in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26.3.1990, n. 69.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

12) - **L. 23.7.1991, n. 223** (Suppl. ord. G.U. 27.7.1991, n. 175)

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

13) - **L. 30.12.1991, n. 413** (Suppl. ord. G.U. 31.12.1991, n. 305)

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; abolizione del regime di esenzione totale; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

14) - D.lgs. 27.1.1992, n. 87 (Suppl. ord. G.U. 14.2.1992, n. 37)

Attuazione della direttiva CEE 86/635 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva CEE 89/117 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno stato membro, di enti creditizi e istituti finanziari con sede sociale fuori di tale stato membro.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

15) - L. 5.2.1992, n. 104 (Suppl. ord. G.U. 17.2.1992, n. 39)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

L'economia italiana

Appendice: Contributi sociali, p. 297

16) - L. 19.12.1992, n. 488 (G.U. 23.12.1992, n. 301)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 22.10.1992, n. 415, recante modifiche alla L. 1.3.1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive (testo della legge già pubblicato nella G.U. 21.12.1992, n. 299).

L'economia italiana

Testo: L'economia del Mezzogiorno e le politiche territoriali, p. 115

La dimensione della politica regionale e gli strumenti utilizzati, p. 125

17) - Direttiva CEE 15.3.1993, n. 6 (G.U. CE 11.6.1993, n. L 141)

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La cooperazione internazionale, p. 267

18) - Direttiva CEE 10.5.1993, n. 22 (G.U. CE 11.6.1993, n. L 141)

Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La normativa nazionale, p. 270

19) - D.lgs. 1.9.1993, n. 385 (Suppl. ord. G.U. 30.9.1993, n. 230)

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, p. 309

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La normativa nazionale, p. 270

20) - L. 26.11.1993, n. 483 (G.U. 1.12.1993, n. 282)

Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

21) - Deliberazione CICR 3.3.1994 (G.U. 11.3.1994, n. 58)

Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato.

L'economia italiana

Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi di interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato, p. 307

22) - DM 21.12.1994 (G.U. 30.12.1994, n. 304)

Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative.

L'economia italiana

Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi di interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato, p. 307

23) - L. 8.8.1995, n. 335 (Suppl. ord. G.U. 16.8.1995, n. 190)

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

L'economia italiana

Appendice: Contributi sociali, p. 297

Prestazioni di protezione sociale, p. 298

24) - D.lgs. 26.10.1995, n. 504 (Suppl. ord. G.U. 29.11.1995, n. 279)

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 293

25) - L. 28.12.1995, n. 549 (Suppl. ord. G.U. 29.12.1995, n. 302)

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

26) - L. 6.2.1996, n. 52 (Suppl. ord. G.U. 10.2.1996, n. 34)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La normativa nazionale, p. 270

27) - D.lgs. 28.3.1996, n. 207 (G.U. 24.4.1996, n. 96)

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della L. 28.12.1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

L'economia italiana

Appendice: Contributi sociali, p. 297

28) - L. 19.11.1996, n. 588 (G.U. 21.11.1996, n. 273)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.9.1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

- 29) - **L. 23.12.1996, n. 662** (Suppl. ord. G.U. 28.12.1996, n. 303)
 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
L'economia italiana
Appendice: Imposte dirette, p. 287
- 30) - **Direttiva CE 27.1.1997, n. 5** (G.U. CE 14.2.1997, n. L 43)
 Bonifici transfrontalieri.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 309
- 31) - **L. 7.4.1997, n. 96** (G.U. 12.4.1997, n. 85)
 Norme in materia di circolazione monetaria.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283
 Nota integrativa, p. 301
- 32) - **D.lgs. 16.4.1997, n. 146** (G.U. 9.6.1997, n. 132)
 Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della L. 8.8.1995, n. 335, in materia di previdenza agricola.
L'economia italiana
Appendice: Contributi sociali, p. 297
- 33) - **L. 27.12.1997, n. 449** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1997, n. 302)
 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
L'economia italiana
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 306
- 34) - **D.lgs. 24.2.1998, n. 58** (Suppl. ord. G.U. 26.3.1998, n. 71)
 Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della L. 6.2.1996, n. 52.
La vigilanza sugli intermediari
Testo: Gli intermediari e l'impatto della turbolenza finanziaria, p. 239
 L'azione di Vigilanza, p. 267
 La normativa nazionale, p. 270
- 35) - **D.lgs. 10.3.1998, n. 43** (G.U. 14.3.1998, n. 61)
 Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283
 Nota integrativa, p. 301
 Documentazione allegata al bilancio, p. 338
 Relazione del Collegio sindacale, p. 338
- 36) - **Direttiva CE 19.5.1998, n. 26** (G.U. CE 11.6.1998, n. L 166)
 Direttiva concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Appendice: Deliberazioni collegiali della Banca d'Italia di attuazione del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, p. 311

37) - D.lgs. 26.8.1998, n. 319 (G.U. 4.9.1998, n. 206)

Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della L. 17.12.1997, n. 433.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

38) - L. 9.12.1998, n. 431 (Suppl. ord. G.U. 15.12.1998, n. 292)

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

39) - L. 23.12.1998, n. 448 (Suppl. ord. G.U. 29.12.1998, n. 302)

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

40) - DM 23.12.1998 (G.U. 29.12.1998, n. 302)

Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale parametro di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici.

L'economia italiana

Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi di interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato, p. 307

41) - L. 12.3.1999, n. 68 (Suppl. ord. G.U. 23.3.1999, n. 68)

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

42) - Raccomandazione BCE 8.4.1999, n. NP7 (G.U. CE 24.2.2001, n. L 55)

Trattamento contabile dei costi sostenuti per l'emissione di banconote.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

43) - L. 25.6.1999, n. 205 (G.U. 28.6.1999, n. 149)

Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Centrale di allarme interbancaria (CAI), p. 308

44) - D.lgs. 30.12.1999, n. 507 (Suppl. ord. G.U. 31.12.1999, n. 306)

Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 25.6.1999, n. 205.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Centrale di allarme interbancaria (CAI), p. 308

- 45) - Direttiva CE 20.3.2000, n. 12** (G.U. CE 26.5.2000, n. L 126)
 Direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.
La vigilanza sugli intermediari
Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267
 La cooperazione internazionale, p. 267
- 46) - Regolamento CE 10.7.2000, n. 1500** (G.U. CE 12.7.2000, n. L 172)
 Applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni.
Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro
Testo: Le politiche di bilancio, p. 52
- 47) - D.lgs. 28.7.2000, n. 253** (G.U. 11.9.2000, n. 212)
 Attuazione della direttiva CE 97/5 sui bonifici transfrontalieri.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 309
- 48) - Direttiva CE 18.9.2000, n. 46** (G.U. CE 27.10.2000, n. L 275)
 Direttiva riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Testo: Il sistema dei pagamenti, p. 217
 Il processo di integrazione dei servizi e dei sistemi di pagamento in Europa, p. 217
- 49) - L. 21.11.2000, n. 342** (Suppl. ord. G.U. 25.11.2000, n. 276)
 Misure in materia fiscale.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283
 Nota integrativa, p. 301
- 50) - L. 23.12.2000, n. 388** (Suppl. ord. G.U. 29.12.2000, n. 302)
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
L'economia italiana
Testo: L'economia del Mezzogiorno e le politiche territoriali, p. 115
 La dimensione della politica regionale e gli strumenti utilizzati, p. 125
Appendice: Imposte dirette, p. 287
 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 306
- 51) - Direttiva CE 4.4.2001, n. 24** (G.U. CE 5.5.2001, n. L 125)
 Risanamento e liquidazione degli enti creditizi.
La vigilanza sugli intermediari
Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267
 La normativa nazionale, p. 270

52) - D.lgs. 12.4.2001, n. 210 (G.U. 7.6.2001, n. 130)

Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Testo: Il sistema dei pagamenti, p. 217

Il processo di integrazione dei servizi e dei sistemi di pagamento in Europa, p. 217

Appendice: Deliberazioni collegiali della Banca d'Italia di attuazione del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, p. 311

53) - DL 18.9.2001, n. 347 (G.U. 19.9.2001, n. 218)

Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria. (*Convertito nella L. 16.11.2001, n. 405.*)

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

54) - DL 25.9.2001, n. 350 (G.U. 26.9.2001, n. 224)

Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (*Convertito nella L. 23.11.2001, n. 409.*)

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel, p. 309

Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d'Italia, p. 311

55) - Provvedimento Banca d'Italia 18.10.2001 (G.U. 30.10.2001, n. 253)

Giornate di chiusura del sistema di regolamento lordo BI-Rel.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel, p. 309

56) - DM 7.11.2001, n. 458 (G.U. 4.1.2002, n. 3)

Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Centrale di allarme interbancaria (CAI), p. 308

57) - L. 16.11.2001, n. 405 (G.U. 17.11.2001, n. 268)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 18.9.2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

58) - L. 23.11.2001, n. 409 (G.U. 24.11.2001, n. 274)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel, p. 309

Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d'Italia, p. 311

- 59) - Decisione BCE 6.12.2001, n. 15** (G.U. CE 20.12.2001, n. L 337)
Emissione delle banconote in euro.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283
Nota integrativa, p. 301
- 60) - Decisione BCE 6.12.2001, n. 16** (G.U. CE 20.12.2001, n. L 337)
Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283
Nota integrativa, p. 301
- 61) - Regolamento CE 19.12.2001, n. 2560** (G.U. CE 28.12.2001, n. L 344)
Pagamenti transfrontalieri in euro.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Testo: Il sistema dei pagamenti, p. 217
Il processo di integrazione dei servizi e dei sistemi di pagamento in Europa, p. 217
Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 309
- 62) - L. 28.12.2001, n. 448** (Suppl. ord. G.U. 29.12.2001, n. 301)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
L'economia italiana
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298
- 63) - Regolamento Banca d'Italia 29.1.2002** (G.U. 1.2.2002, n. 27)
Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Appendice: Centrale di allarme interbancaria (CAI), p. 308
- 64) - Regolamento CE 12.12.2002, n. 2204** (G.U. CE 13.12.2002, n. L 337)
Applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
L'economia italiana
Appendice: Contributi sociali, p. 297
- 65) - DL 24.12.2002, n. 282** (G.U. 24.12.2002, n. 301)
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità. (*Convertito nella L. 21.2.2003, n. 27.*)
L'economia italiana
Appendice: Imposte dirette, p. 287
- 66) - L. 27.12.2002, n. 289** (Suppl. ord. G.U. 31.12.2002, n. 305)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
L'economia italiana
Appendice: Finanza decentrata, p. 294
Prestazioni di protezione sociale, p. 298
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 306

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

67) - L. 14.2.2003, n. 30 (G.U. 26.2.2003, n. 47)

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

L'economia italiana

Testo: Il mercato del lavoro, p. 84

Le retribuzioni e il costo del lavoro, p. 91

La regolamentazione del mercato del lavoro, p. 94

68) - L. 21.2.2003, n. 27 (Suppl. ord. G.U. 22.2.2003, n. 44)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.12.2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

69) - Direttiva CE 3.6.2003, n. 41 (G.U. UE 23.9.2003, n. L 235)

Direttiva relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

L'economia italiana

Testo: Gli investitori istituzionali, p. 186

I fondi pensione, p. 194

70) - D.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Suppl. ord. G.U. 29.7.2003, n. 174)

Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Relazione sulla gestione, p. 284

71) - Direttiva CE 27.10.2003, n. 96 (G.U. UE 31.10.2003, n. L 283)

Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 293

72) - DPR 30.12.2003, n. 398 (Suppl. ord. G.U. 9.3.2004, n. 57)

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A).

L'economia italiana

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 306

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

73) - Provvedimento Banca d'Italia 24.2.2004 (G.U. 30.3.2004, n. 75)

Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 1.9.1993, n. 385.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, p. 309

74) - Direttiva CE 21.4.2004, n. 39 (G.U. UE 30.4.2004, n. L 145)

Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive CEE/85/611 e 93/6 del Consiglio e la direttiva CE/2000/12 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva CEE/93/22 del Consiglio.

L'economia italiana

Testo: I mercati finanziari, p. 176
Il mercato azionario, p. 181

75) - D.lgs. 24.6.2004, n. 180 (G.U. 21.7.2004, n. 169)

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento CE n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 309

76) - DM 5.8.2004 (G.U. 26.8.2004, n. 200)

Organizzazione e governo societario.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267
La normativa nazionale, p. 270

77) - L. 23.8.2004, n. 243 (G.U. 21.9.2004, n. 222)

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139
La politica di bilancio per il 2008, p. 155
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

78) - L. 30.12.2004, n. 311 (Suppl. ord. G.U. 31.12.2004, n. 306)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139
Le entrate e le spese, p. 143
Le Amministrazioni locali, p. 149
Appendice: Finanza decentrata, p. 294
Contributi sociali, p. 297
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 306

79) - DL 14.3.2005, n. 35 (G.U. 16.3.2005, n. 62)

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. (*Convertito nella L. 14.5.2005, n. 80.*)

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

80) - Provvedimento Banca d'Italia 16.3.2005 (G.U. 24.3.2005, n. 69)

Disciplina della Centrale d'Allarme Interbancaria.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Centrale di allarme interbancaria (CAI), p. 308

81) - Provvedimento Banca d'Italia 14.4.2005 (Suppl. ord. G.U. 12.5.2005, n. 109)

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267
La normativa nazionale, p. 270

82) - L. 14.5.2005, n. 80 (Suppl. ord. G.U. 14.5.2005, n. 111)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14.3.2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delege al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali, p. 99

L'evoluzione del quadro giuridico, p. 109

I mercati finanziari, p. 176

Il mercato delle obbligazioni delle imprese e delle banche, p. 178

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

83) - L. 25.7.2005, n. 150 (Suppl. ord. G.U. 29.7.2005, n. 175)

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al RD 30.1.1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali, p. 99

L'evoluzione del quadro giuridico, p. 109

84) - DM 19.9.2005 (G.U. 12.10.2005, n. 238)

Modifica del saldo del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

L'economia italiana

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 306

85) - DL 30.9.2005, n. 203 (G.U. 3.10.2005, n. 230)

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (Convertito nella L. 2.12.2005, n. 248.)

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Prestazioni di protezione sociale, p. 298

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

86) - DM 18.10.2005 (G.U. 6.2.2006, n. 30)

Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nel triennio scolastico 2005/2007.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 304

87) - Direttiva CE 26.10.2005, n. 60 (G.U. UE 25.11.2005, n. L 309)

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Testo: Il sistema dei pagamenti, p. 217

Il processo di integrazione dei servizi e dei sistemi di pagamento in Europa, p. 217

Appendice: Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, p. 311

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La normativa nazionale, p. 270

88) - Provvedimento Banca d'Italia 11.11.2005 (G.U. 2.12.2005, n. 281)

Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Disciplina del servizio di compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio gestito dalla Banca d'Italia, p. 310

89) - Decisione BCE 17.11.2005, n. 11 (G.U. UE 26.11.2005, n. L 311)

Distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

90) - D.lgs. 18.11.2005, n. 247 (Suppl. ord. G.U. 1.12.2005, n. 280)

Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 12.12.2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

91) - L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 1.12.2005, n. 280)

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali, p. 99

L'evoluzione del quadro giuridico, p. 109

92) - L. 2.12.2005, n. 248 (Suppl. ord. G.U. 2.12.2005, n. 281)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.9.2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Prestazioni di protezione sociale, p. 298

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

93) - D.lgs. 5.12.2005, n. 252 (Suppl. ord. G.U. 13.12.2005, n. 289)

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

L'economia italiana

Testo: Gli investitori istituzionali, p. 186

I fondi pensione, p. 194

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

94) - L. 23.12.2005, n. 266 (Suppl. ord. G.U. 29.12.2005, n. 302)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139

Le entrate e le spese, p. 143

Le Amministrazioni locali, p. 149

Appendice: Finanza decentrata, p. 294

Prestazioni di protezione sociale, p. 298

Pubblico impiego, p. 304

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 306

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

95) - D.lgs. 9.1.2006, n. 5 (Suppl. ord. G.U. 16.1.2006, n. 12)

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della L. 14.5.2005, n. 80.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali, p. 99

L'evoluzione del quadro giuridico, p. 109

96) - DL 10.1.2006, n. 2 (G.U. 11.1.2006, n. 8)

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa. (*Convertito nella L. 11.3.2006, n. 81.*)

L'economia italiana

Appendice: Contributi sociali, p. 297

97) - D.lgs. 2.2.2006, n. 40 (Suppl. ord. G.U. 15.2.2006, n. 38)

Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomoflattica e di arbitrato, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 14.5.2005, n. 80.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali, p. 99

L'evoluzione del quadro giuridico, p. 109

98) - D.lgs. 2.2.2006, n. 42 (G.U. 16.2.2006, n. 39)

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

99) - L. 11.3.2006, n. 81 (Suppl. ord. G.U. 11.3.2006, n. 59)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 10.1.2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

L'economia italiana

Appendice: Contributi sociali, p. 297

100) - D.lgs. 3.4.2006, n. 152 (Suppl. ord. G.U. 14.4.2006, n. 88)

Norme in materia ambientale.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 294

101) - Direttiva CE 14.6.2006, n. 48 (G.U. UE 30.6.2006, n. L 177)

Accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La cooperazione internazionale, p. 267

L'attività di controllo, p. 276

102) - Direttiva CE 14.6.2006, n. 49 (G.U. UE 30.6.2006, n. L 177)

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La cooperazione internazionale, p. 267

103) - DL 4.7.2006, n. 223 (G.U. 4.7.2006, n. 153)

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. *(Convertito nella L. 4.8.2006, n. 248.)*

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139

Le entrate e le spese, p. 143

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Finanza decentrata, p. 294

104) - Direttiva CE 1.8.2006, n. 70 (G.U. UE 4.8.2006, n. L 214)

Direttiva recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di "persone politicamente esposte" e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La normativa nazionale, p. 270

105) - L. 4.8.2006, n. 248 (Suppl. ord. G.U. 11.8.2006, n. 186)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 4.7.2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139

Le entrate e le spese, p. 143

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Finanza decentrata, p. 294

106) - DL 15.9.2006, n. 258 (G.U. 15.9.2006, n. 215)

Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA. *(Convertito nella L. 10.11.2006, n. 278.)*

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139

Le entrate e le spese, p. 143

Appendice: Imposte indirette, p. 293

107) - DL 3.10.2006, n. 262 (G.U. 3.10.2006, n. 230)

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (*Convertito nella L. 24.11.2006, n. 286.*)

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139

La politica di bilancio per il 2007: obiettivi e previsioni, p. 140

Le entrate e le spese, p. 143

Appendice: Imposte dirette, p. 287

108) - L. 24.10.2006, n. 269 (G.U. 24.10.2006, n. 248)

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali, p. 99

L'evoluzione del quadro giuridico, p. 109

109) - L. 10.11.2006, n. 278 (G.U. 14.11.2006, n. 265)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 15.9.2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139

Le entrate e le spese, p. 143

Appendice: Imposte indirette, p. 293

110) - Indirizzo BCE 10.11.2006, n. 16 (G.U. UE 11.12.2006, n. L 348)

Quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

111) - DL 13.11.2006, n. 279 (G.U. 14.11.2006, n. 265)

Misure urgenti in materia di previdenza complementare. (*Decaduto. Norme recepite dalla L. 27.12.2006, n. 296.*)

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

112) - Regolamento CE 15.11.2006, n. 1781 (G.U. UE 8.12.2006, n. L 345)

Dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Testo: Il sistema dei pagamenti, p. 217

Il processo di integrazione dei servizi e dei sistemi di pagamento in Europa, p. 217

Appendice: Regolamento (CE) riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, p. 310

113) - DM 20.11.2006 (G.U. 19.12.2006, n. 294)

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2006. Valore definitivo anno 2005.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139

Le entrate e le spese, p. 143

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

114) - L. 24.11.2006, n. 286 (Suppl. ord. G.U. 28.11.2006, n. 277)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 3.10.2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139

La politica di bilancio per il 2007: obiettivi e previsioni, p. 140

Le entrate e le spese, p. 143

Appendice: Imposte dirette, p. 287

115) - DPR 12.12.2006 (G.U. 15.12.2006, n. 291)

Approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 10.3.1998, n. 43.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Nota integrativa, p. 301

Documentazione allegata al bilancio, p. 338

Relazione del Collegio sindacale, p. 338

116) - L. 27.12.2006, n. 296 (Suppl. ord. G.U. 27.12.2006, n. 299)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

L'economia italiana

Testo: La domanda, l'offerta e i prezzi, p. 69

I consumi delle famiglie, p. 70

La struttura produttiva e le politiche strutturali, p. 99

Le politiche di incentivazione, p. 103

La finanza pubblica, p. 139

La politica di bilancio per il 2007: obiettivi e previsioni, p. 140

Le entrate e le spese, p. 143

Le Amministrazioni locali, p. 149

Il fabbisogno e il debito, p. 152

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Finanza decentrata, p. 294

Contributi sociali, p. 297

Prestazioni di protezione sociale, p. 298

Pubblico impiego, p. 304

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 306

117) - Circolare Banca d'Italia 27.12.2006, n. 263 (Suppl. ord. G.U. 22.1.2007, n. 17)

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La normativa nazionale, p. 270

118) - DL 28.12.2006, n. 300 (G.U. 28.12.2006, n. 300)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse. (*Convertito nella L. 26.2.2007, n. 17.*)

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Finanza decentrata, p. 294

119) - DM 30.1.2007 (G.U. 1.2.2007, n. 26)

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e 756 della L. 27.12.2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile (Fondo tesoreria).

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

120) - DM 30.1.2007 (G.U. 1.2.2007, n. 26)

Attuazione dell'art. 1, comma 765, della L. 27.12.2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

121) - DL 31.1.2007, n. 7 (G.U. 1.2.2007, n. 26)

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. (*Convertito nella L. 2.4.2007, n. 40.*)

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 294

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La normativa nazionale, p. 270

122) - D.lgs. 2.2.2007, n. 26 (Suppl. ord. G.U. 22.3.2007, n. 68)

Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 293

123) - D.lgs. 6.2.2007, n. 28 (G.U. 24.3.2007, n. 70)

Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

L'economia italiana

Testo: Gli investitori istituzionali, p. 186

I fondi pensione, p. 194

124) - DPCM 16.2.2007 (G.U. 27.6.2007, n. 147)

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 18.2.2000, n. 56.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 294

125) - DPCM 21.2.2007 (G.U. 29.5.2007, n. 123)

Autorizzazione all'avvio delle procedure di stabilizzazione di personale in servizio a tempo determinato nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Agenzie e negli enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 1, commi 247 e 249, della L. 23.12.2005, n. 266 e dell'art. 1, comma 521, della L. 27.12.2006, n. 296.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 304

126) - DM 22.2.2007 (G.U. 27.4.2007, n. 97)

Concorso al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

127) - Provvedimento Agenzia delle entrate 22.2.2007 (Suppl. ord. G.U. 23.3.2007, n. 69)

Modalità per la richiesta di rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all'art. 19-bis 1, lettere c) e d) del DPR 26.10.1972, n. 633, presentata ai sensi del DL 15.9.2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla L. 10.11.2006, n. 278.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 293

128) - L. 26.2.2007, n. 17 (Suppl. ord. G.U. 26.2.2007, n. 47)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 28.12.2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Finanza decentrata, p. 294

129) - Decisione BCE 8.3.2007

Variazione dei tassi ufficiali.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 57

Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema, p. 287

130) - Direttiva CE 19.3.2007, n. 16 (G.U. UE 20.3.2007, n. L 79)

Modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La cooperazione internazionale, p. 267

131) - DL 20.3.2007, n. 23 (G.U. 20.3.2007, n. 66)

Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario. (*Convertito nella L. 17.5.2007, n. 64.*)

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139

Le Amministrazioni locali, p. 149

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

132) - DM 23.3.2007 (G.U. 18.4.2007, n. 90)

“Patto di stabilità interno” 2007/2009. Art. 1, comma 685, della L. 30.12.2006, n. 296. Determinazione degli obiettivi programmatici per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 294

133) - L. 2.4.2007, n. 40 (Suppl. ord. G.U. 2.4.2007, n. 77)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31.1.2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali, p. 99

L'evoluzione del quadro giuridico, p. 109

Appendice: Finanza decentrata, p. 294

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La normativa nazionale, p. 270

134) - Provvedimento Agenzia delle entrate 26.4.2007 (G.U. 7.5.2007, n. 104)

Termini e modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 55, del DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006, n. 248, in materia di liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili, in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e al relativo versamento con le modalità del capo III del D.lgs. 9.7.1997, n. 241.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 294

135) - DM 4.5.2007 (G.U. 28.5.2007, n. 122)

Riparto delle somme concernenti il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

136) - L. 17.5.2007, n. 64 (G.U. 19.5.2007, n. 115)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 20.3.2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139

Le Amministrazioni locali, p. 149

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

137) - Decisione BCE 6.6.2007

Variazione dei tassi ufficiali.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 57

Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema, p. 287

138) - Decisione CE 18.6.2007, n. 441 (G.U. UE 27.6.2007, n. L 165)

Decisione che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'art. 26, paragrafo 1, lettera a), e all'art. 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 293

139) - DL 2.7.2007, n. 81 (G.U. 2.7.2007, n. 151)

Disposizioni urgenti in materia finanziaria. (*Convertito nella L. 3.8.2007, n. 127.*)

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139

L'indebitamento netto, p. 141

Le entrate e le spese, p. 143

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Finanza decentrata, p. 294

Prestazioni di protezione sociale, p. 298

140) - DM 12.7.2007 (G.U. 3.8.2007, n. 179)

Monitoraggio del "patto di stabilità interno" per l'anno 2007, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 27.12.2006, n. 296.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 294

141) - Decisione CE 13.7.2007, n. 3329

Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013.

L'economia italiana

Testo: L'economia del Mezzogiorno e le politiche territoriali, p. 115

Il nuovo ciclo di programmazione di politica regionale, p. 126

142) - DM 17.7.2007 (G.U. 12.10.2007, n. 238)

Programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA, per il triennio scolastico 2007/2009.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 304

143) - L. 30.7.2007, n. 111 (Suppl. ord. G.U. 30.7.2007, n. 175)

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali, p. 99

L'evoluzione del quadro giuridico, p. 109

144) - L. 3.8.2007, n. 120 (G.U. 6.8.2007, n. 181)

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

145) - L. 3.8.2007, n. 127 (Suppl. ord. G.U. 17.8.2007, n. 190)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 2.7.2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139

L'indebitamento netto, p. 141

Le entrate e le spese, p. 143

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Finanza decentrata, p. 294

Prestazioni di protezione sociale, p. 298

146) - D.lgs. 12.9.2007, n. 169 (G.U. 16.10.2007, n. 241)

Disposizioni integrative e correttive al RD 16.3.1942, n. 267, nonché al D.lgs. 9.1.2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1, commi 5, 5-bis e 6, della L. 14.5.2005, n. 80.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali, p. 99

L'evoluzione del quadro giuridico, p. 109

147) - DPR 12.9.2007 (G.U. 5.11.2007, n. 257)

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad assumere 50.000 unità di personale docente ed educativo e 10.000 unità di personale ATA, ai sensi dell'art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 304

148) - D.lgs. 17.9.2007, n. 164 (Suppl. ord. G.U. 8.10.2007, n. 234)

Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La normativa nazionale, p. 270

149) - DPCM 18.9.2007 (G.U. 16.10.2007, n. 241)

Ulteriore differimento al 20 ottobre 2007 del termine per la presentazione dell'istanza del rimborso forfetario dell'IVA detraibile, relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, nonché di spese accessorie.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 293

150) - DL 1.10.2007, n. 159 (G.U. 2.10.2007, n. 229)

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale. (*Convertito nella L. 29.11.2007, n. 222.*)

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139

L'indebitamento netto, p. 141

Le entrate e le spese, p. 143

Le Amministrazioni locali, p. 149

La politica di bilancio per il 2008, p. 155

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Finanza decentrata, p. 294

Prestazioni di protezione sociale, p. 298

- 151) - DPCM 1.10.2007** (G.U. 13.11.2007, n. 264)
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, commi 528 e 236, L. 27.12.2006, n. 296, alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di 2.474 contratti di formazione e lavoro.
L'economia italiana
Appendice: Pubblico impiego, p. 304
- 152) - DM 5.10.2007** (G.U. 23.10.2007, n. 247)
Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27.12.2006, n. 296.
L'economia italiana
Appendice: Finanza decentrata, p. 294
- 153) - DM 24.10.2007** (G.U. 30.11.2007, n. 279)
Documento unico di regolarità contributiva.
L'economia italiana
Appendice: Contributi sociali, p. 297
- 154) - Provvedimento Banca d'Italia e Consob 29.10.2007** (G.U. 2.11.2007, n. 255)
Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.
La vigilanza sugli intermediari
Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267
La normativa nazionale, p. 270
- 155) - Provvedimento Banca d'Italia e Consob 31.10.2007** (G.U. 20.11.2007, n. 270)
Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e Consob ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del D.lgs. 24.2.1998, n. 58.
La vigilanza sugli intermediari
Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267
La normativa nazionale, p. 270
- 156) - DM 8.11.2007** (G.U. 29.11.2007, n. 278)
Definizione delle modalità di erogazione delle somme di cui all'art. 44 del DL 1.10.2007, n. 159, che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito.
L'economia italiana
Appendice: Imposte dirette, p. 287
- 157) - Direttiva CE 13.11.2007, n. 64** (G.U. UE 5.12.2007, n. L 319)
Direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Testo: Il sistema dei pagamenti, p. 217
Il processo di integrazione dei servizi e dei sistemi di pagamento in Europa, p. 217
Appendice: Direttiva CE 13.11.2007, n. 64 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, p. 310
- 158) - DPCM 16.11.2007** (G.U. 17.1.2008, n. 14)
Autorizzazione alla stabilizzazione ed assunzione dei vincitori di concorso degli enti di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 520, della L. 27.12.2006, n. 296.
L'economia italiana
Appendice: Pubblico impiego, p. 304

159) - DM 19.11.2007 (G.U. 29.11.2007, n. 278)

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2007. Valore definitivo per l'anno 2006.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

160) - D.lgs. 21.11.2007, n. 231 (Suppl. ord. G.U. 14.12.2007, n. 290)

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

L'economia italiana

Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione netta sull'estero, p. 129

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Testo: Il sistema dei pagamenti, p. 217

Il processo di integrazione dei servizi e dei sistemi di pagamento in Europa, p. 217

Il servizio di Tesoreria statale, p. 223

Appendice: Regolamento (CE) riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, p. 310

Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, p. 311

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La normativa nazionale, p. 270

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Relazione sulla gestione, p. 284

Nota integrativa, p. 301

161) - L. 29.11.2007, n. 222 (Suppl. ord. G.U. 30.11.2007, n. 279)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 1.10.2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali, p. 99

I servizi di pubblica utilità: energia, telecomunicazioni, servizi pubblici locali, p. 105

La finanza pubblica, p. 139

L'indebitamento netto, p. 141

Le entrate e le spese, p. 143

Le Amministrazioni locali, p. 149

La politica di bilancio per il 2008, p. 155

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Finanza decentrata, p. 294

Prestazioni di protezione sociale, p. 298

162) - DPR 29.11.2007 (G.U. 17.1.2008, n. 14)

Autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato nelle Amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici e di ricerca, a norma dell'art. 1, comma 513 della L. 27.12.2006, n. 296.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 304

163) - Provvedimento Agenzia delle entrate 3.12.2007 (G.U. 17.12.2007, n. 292)

Modalità di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 1 del DL 30.9.2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005, n. 248.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

164) - DPCM 7.12.2007 (G.U. 1.2.2008, n. 27)

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 18.2.2000, n. 56.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 294

165) - DPCM 7.12.2007 (G.U. 2.2.2008, n. 28)

Determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del D.lgs. 18.2.2000, n. 56. Anno 2005.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 294

166) - Decreto direttoriale 20.12.2007 (G.U. 3.1.2008, n. 2)

Individuazione dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, relativo all'anno 2008.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 298

167) - L. 24.12.2007, n. 244 (Suppl. ord. G.U. 28.12.2007, n. 300)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali, p. 99

Le politiche di incentivazione, p. 103

L'evoluzione del quadro giuridico, p. 109

La finanza pubblica, p. 139

Le Amministrazioni locali, p. 149

La politica di bilancio per il 2008, p. 155

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Imposte indirette, p. 293

Finanza decentrata, p. 294

Contributi sociali, p. 297

Prestazioni di protezione sociale, p. 298

Pubblico impiego, p. 304

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 306

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 267

La normativa nazionale, p. 270

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 283

Relazione sulla gestione, p. 284

Nota integrativa, p. 301

Documentazione allegata al bilancio, p. 338

Relazione del Collegio sindacale, p. 338

168) - L. 24.12.2007, n. 247 (G.U. 29.12.2007, n. 301)

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

L'economia italiana

Testo: Il mercato del lavoro, p. 84

La regolamentazione del mercato del lavoro, p. 94

La finanza pubblica, p. 139

La politica di bilancio per il 2008, p. 155

Appendice: Contributi sociali, p. 297

Prestazioni di protezione sociale, p. 298

169) - DPR 29.12.2007 (G.U. 21.2.2008, n. 44)

Autorizzazione alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, a norma dell'art. 1, comma 519, della L. n. 296 del 2006.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 304

170) - DL 31.12.2007, n. 248 (G.U. 31.12.2007, n. 302)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (Convertito nella L. 28.2.2008, n. 31.)

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139

L'indebitamento netto, p. 141

Le entrate e le spese, p. 143

La politica di bilancio per il 2008, p. 155

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Imposte indirette, p. 293

Finanza decentrata, p. 294

Prestazioni di protezione sociale, p. 298

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 306

171) - DM 2.1.2008 (G.U. 11.1.2008, n. 9)

Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'art. 1, commi da 96 a 117, della L. 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

172) - DM 7.1.2008 (G.U. 31.1.2008, n. 26)

Autorizzazione alla Banca d'Italia a chiedere ad operatori residenti, ad amministrazioni, enti e organismi pubblici l'invio anche periodico di informazioni e dati concernenti la bilancia dei pagamenti.

L'economia italiana

Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione netta sull'estero, p. 129

173) - DPCM 11.1.2008 (G.U. 19.3.2008, n. 67)

Determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del D.lgs. 18.2.2000, n. 56. Anno 2006.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 294

174) - DM 1.2.2008 (G.U. 4.4.2008, n. 80)

Modalità di effettuazione del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, a seguito dell'avvenuta rottamazione di un veicolo, ai sensi dell'art. 1, comma 225, della L. 27.12.2006, n. 296.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 294

175) - DM 14.2.2008 (G.U. 28.2.2008, n. 50)

Disciplina, per il triennio 2008-2010, dei prelevamenti di cassa di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale, inseriti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 3, commi 40, 41 e 42, della L. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

L'economia italiana

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 306

176) - L. 28.2.2008, n. 31 (Suppl. ord. G.U. 29.2.2008, n. 51)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31.12.2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 139

 L'indebitamento netto, p. 141

 Le entrate e le spese, p. 143

 La politica di bilancio per il 2008, p. 155

Appendice: Imposte dirette, p. 287

 Imposte indirette, p. 293

 Finanza decentrata, p. 294

 Prestazioni di protezione sociale, p. 298

 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 306

177) - DM 3.3.2008 (G.U. 17.3.2008, n. 65)

Modalità, termini ed effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, prevista dal comma 48 dell'art. 1 della L. 24.12.2007, n. 244, per il recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili dal reddito d'impresa e dal valore della produzione effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

178) - DM 7.3.2008 (G.U. 19.3.2008, n. 67)

Riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 293

179) - DM 18.3.2008 (G.U. 3.4.2008, n. 79)

Disposizioni attuative della disciplina dell'imposta sostitutiva del 6%, prevista dal comma 49 dell'art. 1 della L. 24.12.2007, n. 244, sull'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali da riallineare ai sensi degli artt. 115, comma 11, 128 e 141 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986, n. 917.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

180) - DM 20.3.2008 (G.U. 2.4.2008, n. 78)

Riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del Tuir.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Prestazioni di protezione sociale, p. 298

181) - Decreto direttoriale 27.3.2008 (G.U. 1.4.2008, n. 77)

Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 293

182) - DM 2.4.2008 (G.U. 16.4.2008, n. 90)

Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986, n. 917.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

183) - DM 7.4.2008 (G.U. 16.4.2008, n. 90)

Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del "patto di stabilità interno", per l'anno 2007, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 294

184) - DM 7.4.2008 (G.U. 16.4.2008, n. 90)

Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del "patto di stabilità interno", per l'anno 2007, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 294

185) - Deliberazione Banca d'Italia 30.4.2008 (G.U. 12.5.2008, n. 110)

Definizione delle prescrizioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, per i sistemi di pagamento designati dalla Banca d'Italia.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Deliberazioni collegiali della Banca d'Italia di attuazione del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, p. 311

186) - Deliberazione Banca d'Italia 30.4.2008 (G.U. 12.5.2008, n. 110)

Designazione ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, del sistema TARGET2-Banca d'Italia, quale sistema per l'esecuzione di ordini di trasferimento.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Testo: Il sistema dei pagamenti, p. 217

Il processo di integrazione dei servizi e dei sistemi di pagamento in Europa, p. 217

Appendice: Deliberazioni collegiali della Banca d'Italia di attuazione del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, p. 311

187) - DM 5.5.2008 (G.U. 15.5.2008, n. 113)

Determinazione degli obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilità interno 2008/2010 degli enti locali.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 294

188) - Provvedimento Banca d'Italia 7.5.2008 (G.U. 13.5.2008, n. 111)

Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo "TARGET2-Banca d'Italia".

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d'Italia, p. 311

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Descrizione

(la suddivisione in parti corrisponde a quella seguita per il testo)

ANDAMENTI MACROECONOMICI, POLITICHE DI BILANCIO E POLITICA MONETARIA NELL'AREA DELL'EURO

LA POLITICA MONETARIA COMUNE

Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema

Con la decisione 8.3.2007 il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato da 3,50 a 3,75 punti percentuali il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento 14 marzo 2007; ha aumentato, con identica decorrenza, dal 4,50 al 4,75 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dal 2,50 al 2,75 per cento quello sui depositi presso le banche centrali.

Con la decisione 6.6.2007 il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato da 3,75 a 4,00 punti percentuali il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento 13 giugno 2007; ha aumentato, con identica decorrenza, dal 4,75 al 5,00 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dal 2,75 al 3,00 per cento quello sui depositi presso le banche centrali.

L'ECONOMIA ITALIANA

LA FINANZA PUBBLICA

Imposte dirette

a) Imposte sul reddito e altre disposizioni minori. – Nel 2007 è entrata in vigore la riforma dell'Irpef (L. 27.12.2006, n. 296), che aveva rivisto la curva delle aliquote e sostituito le deduzioni dal reddito per carichi familiari e per tipologia di reddito con detrazioni dall'imposta (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il punto *a)* del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*).

La legge finanziaria per il 2008 (L. 24.12.2007, n. 244) è intervenuta su aspetti specifici dell'Irpef. Relativamente alla base imponibile, ha stabilito (con decorrenza dall'anno di imposta 2007): *i)* l'esenzione per i redditi fondiari di importo non superiore a 500 euro se sono gli unici redditi a concorrere alla formazione del reddito complessivo; *ii)* la non inclusione, ai fini del calcolo delle detrazioni per tipologia di reddito e per carichi familiari, del reddito dell'abitazione principale. La stessa legge ha introdotto, sempre con decorrenza dal 2007, nuove detrazioni dall'imposta: *i)* per i canoni di locazione dell'abitazione principale, relativi a contratti stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9.12.1998, n. 431 (pari a 300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro, e a 150 euro per redditi compresi tra i 15.493,71 e i 30.987,41 euro); *ii)* per i canoni di locazione dell'abitazione principale, relativi

a contratti stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431 del 1998, riservata ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, fruibile solo per i primi tre anni di locazione e non cumulabile con la precedente (991,6 euro annui per redditi complessivi non superiori a 15.493,71); *iii*) per i soggetti beneficiari di assegno di mantenimento (uguale a quella prevista per i redditi da pensione); *iv*) per i contribuenti con almeno quattro figli a carico (pari a 1.200 euro; norme specifiche hanno disciplinato il caso di incapacienza). Sempre la legge finanziaria per il 2008 ha prorogato alcune detrazioni: *i*) per il 2007, quella prevista per le spese per asili nido (importo massimo di spesa per figlio di 632 euro); *ii*) per il triennio 2008-2010 quelle relative alle spese sostenute: *1*) per il recupero del patrimonio edilizio (vengono reintrodotte anche quelle su acquisto di immobili ristrutturati); *2*) per la riqualificazione energetica degli edifici; *3*) per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e motori con altri a elevata efficienza elettrica (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il punto *a*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*).

La L. 244 del 2007 è intervenuta anche in materia di oneri detraibili dall'imposta nella misura del 19 per cento, includendo tra questi, solo per il 2008, detrazioni: *i*) per le spese sostenute, entro il 31 dicembre 2008, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale (250 euro); *ii*) per le spese sostenute dai docenti della scuola per corsi di autoaggiornamento e formazione professionale (500 euro). Sono stati inoltre elevati i limiti di: *i*) detraibilità per gli interessi passivi per i mutui ipotecari per l'abitazione principale (a 4.000 euro) e *ii*) deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (a 3.615,20 euro). È stato infine previsto che la detrazione relativa ai canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede, sia estesa anche alle rette dei collegi e degli enti per il diritto allo studio (per un importo massimo di 2.633 euro).

Con la legge finanziaria per il 2008 è stato ridotto il prelievo fiscale sulle somme a titolo di trattamento di fine rapporto e su indennità equipollenti il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008. In particolare, il DM 20.3.2008 ha introdotto una detrazione, di importo non superiore a 70 euro, inversamente proporzionale al reddito, che si annulla oltre i 30.000 euro.

La L. 244 del 2007 ha introdotto un'ampia riforma della tassazione delle imprese che amplia le basi imponibili a fronte di riduzioni delle aliquote (per la parte relativa all'IRAP, cfr. in questa Appendice il punto *b*) del paragrafo: *Finanza decentrata*). La riforma si applica dal periodo di imposta 2008. L'aliquota dell'Ires è stata ridotta dal 33 al 27,5 per cento. Le modalità di determinazione del reddito di impresa sono state modificate con riferimento a: *i*) la deducibilità degli interessi passivi; *ii*) gli ammortamenti accelerati e anticipati, e i canoni di locazione finanziaria; *iii*) le altre deduzioni extracontabili; *iv*) la participation exemption; *v*) le spese di rappresentanza; *vi*) la rilevanza fiscale delle perdite.

È stato introdotto, per i soli soggetti passivi Ires, un nuovo limite di deducibilità degli interessi passivi: questi ultimi (al netto degli interessi attivi) sono deducibili per un valore non superiore al 30 per cento del risultato operativo lordo, pari al reddito operativo incrementato degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria. L'eventuale quota indeducibile può essere dedotta negli esercizi successivi (senza limiti di tempo) se ci sono eccedenze positive, ossia se il limite di deducibilità stabilito per legge è superiore agli oneri finanziari effettivi; a partire dal 2010 tali eccedenze possono essere riportate in avanti (senza limiti di tempo). In via transitoria, per il 2008 e per il 2009, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato rispettivamente di 10.000 e 5.000 euro. Per i contribuenti che hanno aderito al consolidato nazionale, l'eventuale quota non deducibile degli interessi di un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti aderenti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente e non completamente utilizzato per la deduzione; tale regola vale anche per le eccedenze riportate in avanti, escluse quelle originate prima del consolidamento. Coerentemente con le nuove disposizioni sugli interessi passivi, sono abrogate le norme specifiche che disciplinavano la thin capitalisation e il pro rata patrimoniale. Sono previsti casi di non applicabilità alla deducibilità degli interessi passivi, tra cui le banche.

Nella determinazione del reddito d'impresa sono state abrogate le norme che consentivano di effettuare ammortamenti anticipati e ammortamenti accelerati, ossia di portare in deduzione dal reddito d'impresa – anche in via extracontabile – quote di ammortamento del costo dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa superiori alle percentuali massime di deducibilità fiscale previste per la rispettiva categoria di beni. In attesa della revisione generale delle aliquote di ammortamento, per il solo 2008 e per i nuovi beni acquistati ed entrati in funzione nello stesso periodo, è consentito stanziare una quota intera, anziché ridotta del 50 per cento, di ammortamento (anche per via extracontabile). Per i beni concessi in locazione finanziaria dal 1° gennaio 2008 – al fine della deducibilità fiscale dei canoni – la

durata minima del contratto non deve essere inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento, con un minimo di 11 e un massimo di 18 anni nel caso di beni immobili; la quota di interessi implicita nel contratto di locazione è deducibile nei limiti delle nuove norme dettate in materia.

Con l'obiettivo di avvicinare l'imponibile fiscale a quello civile sono state abrogate non solo le norme che consentivano gli ammortamenti anticipati, ma anche quelle che consentivano altre deduzioni extracontabili, attraverso l'iscrizione nel quadro EC della dichiarazione dei redditi di costi riconosciuti dalla disciplina fiscale, senza che fosse necessario imputare gli stessi in contabilità (cosiddetto disinquinamento del bilancio). Alla luce di tale abolizione, l'amministrazione finanziaria può disconoscere gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati a conto economico se non coerenti con i comportamenti contabili precedentemente adottati dall'impresa, salva la facoltà di quest'ultima di motivare gli stessi. Con riferimento alle deduzioni extracontabili effettuate in passato è prevista la possibilità, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'IRAP, di riallineare i valori civili e quelli fiscali eliminando anche il vincolo sulle riserve in sospensione d'imposta. L'imposta sostitutiva ha un'aliquota definita per scaglioni: 12 per cento per i maggiori valori fino a 5 milioni, 14 per cento per la parte di maggior valore compresa tra 5 e 10 milioni, 16 per cento per la parte eccedente 10 milioni. Il versamento deve essere effettuato in tre rate annuali, come ribadito anche dal DM del 3.3.2008: la prima rata, pari al 30 per cento, deve essere pagata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte relative al periodo in cui è esercitata l'opzione; la seconda e la terza, pari rispettivamente al 40 e al 30 per cento e maggiorate degli interessi, devono essere versate entro il termine previsto per il saldo delle imposte relative ai due esercizi successivi. È inoltre possibile eliminare il solo vincolo sulle riserve in sospensione d'imposta senza riallineare anche i valori civili a quelli fiscali mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota pari all'1 per cento; il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Per le plusvalenze che godono del regime della participation exemption (cosiddetta pex), dal periodo di imposta 2008 la percentuale di esenzione viene portata dall'84 al 95 per cento; continua ad applicarsi la percentuale dell'84 per cento alla parte di plusvalenze relativa a svalutazioni che sono state dedotte nei periodi di imposta anteriori a quello in corso il 1° gennaio 2004. Viene inoltre eliminata l'asimmetria di trattamento fra plusvalenze e minusvalenze per ciò che attiene al periodo minimo di possesso necessario ai fini dell'applicazione della pex, che viene riportato agli originari dodici mesi (in precedenza per l'esenzione delle plusvalenze si richiedeva che la partecipazione fosse stata detenuta per almeno diciotto mesi).

Viene individuato un nuovo regime di deducibilità per le spese di rappresentanza, stabilendo che, nel periodo di imposta nel quale sono sostenute, risultano deducibili se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità, da stabilire con decreto ministeriale anche in funzione della natura e delle destinazioni delle stesse, del volume dei ricavi e dell'attività interna e internazionale dell'impresa stessa. Viene elevato, da 25,82 a 50 euro, il valore dei beni distribuiti gratuitamente per i quali è prevista la completa deducibilità.

In tema di perdite è stabilito che, a partire dal periodo di imposta 2007, nella determinazione del reddito complessivo delle imprese che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le perdite assumono rilevanza ai fini fiscali nella stessa misura in cui assumono rilevanza i risultati positivi. Inoltre, dal 2008, le perdite attribuite per trasparenza da società in nome collettivo e in accomandita semplice partecipate da società di capitali possono essere portate in riduzione solo degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società in nome collettivo o in accomandita semplice che ha generato la perdita e limitatamente ai cinque periodi di imposta successivi. È stato infine stabilito che, dal 2008, le persone fisiche titolari di reddito d'impresa in contabilità semplificata e di reddito di lavoro autonomo possono dedurre dal loro reddito complessivo le perdite derivanti dall'esercizio dell'attività svolta, consentendo quindi la compensazione orizzontale delle perdite stesse ed eliminando il riporto della perdita agli esercizi successivi.

La L. 244 del 2007 ha stabilito, con decorrenza dal 2008, che le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di redditi da partecipazione in società di persone residenti possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con aliquota del 27,5 per cento, in luogo dell'ordinaria imposizione progressiva per trasparenza, a condizione che i redditi prodotti o imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelevamento o distribuzione di tali redditi, essi sono soggetti a tassazione progressiva con recupero dell'imposta già versata. L'opzione non può essere esercitata se le imprese o società sono in regime di contabilità semplificata.

Vengono modificate le norme in materia di consolidato fiscale con la finalità di eliminare talune disposizioni di favore specifiche del consolidato e di coordinare la disciplina del consolidamento con le modifiche introdotte in materia di imposta societaria. È stata inoltre prevista la possibilità di affrancare l'ammontare di talune differenze, tra valori civilistici e fiscali degli elementi patrimoniali delle società partecipate, rilevanti ai fini dell'adesione al regime del consolidato e della trasparenza fiscale. L'affrancamento è conseguito attraverso la corresponsione di un'imposta sostitutiva dell'Ires con aliquota del 6 per cento da applicare alle differenze da riallineare. Il DM 18.3.2008 stabilisce che l'imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale (fusioni, scissioni, conferimenti) che hanno luogo dal 2008, la L. 244 del 2007 ha introdotto la possibilità sia per l'impresa conferitaria (indipendentemente dal fatto che essa sia un soggetto passivo dell'Ires), sia per la società risultante dalla fusione o dalla scissione, di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, dei maggiori valori delle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritti in bilancio a seguito della riorganizzazione. Le aliquote di tale imposta sono definite per scaglioni di valore da affrancare: 12 per cento per la parte di maggiore valore fino a 5 milioni, 14 per cento per la parte di maggiore valore compresa tra 5 e 10 milioni, 16 per cento per la parte eccedente 10 milioni. L'imposta deve essere versata in tre rate annuali. L'effetto della rivalutazione è immediato ai fini dell'ammortamento mentre per le plusvalenze da realizzo si ha dal quarto esercizio successivo. La medesima imposta sostitutiva può essere versata per ottenere il riallineamento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per operazioni effettuate prima del 2008.

La legge finanziaria per il 2008 è intervenuta in materia di principi contabili internazionali (IAS) con una serie di disposizioni per rafforzare il principio di derivazione della base imponibile fiscale dai risultati del bilancio civilistico.

La L. 244 del 2007 ha modificato le norme in materia di crediti d'imposta in favore delle imprese. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è stato introdotto, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi istitutive, un limite (pari a 250.000 euro) alla fruibilità dei crediti d'imposta mediante compensazione, con possibilità di riportare avanti l'importo eccedente, indipendentemente dagli eventuali limiti temporali stabiliti dalle leggi istitutive dei vari crediti d'imposta, e con la possibilità di compensare in ogni caso l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il limite non si applica a: *i*) i crediti d'imposta relativi ai costi per la ricerca industriale e per lo sviluppo precompetitivo; *ii*) i crediti di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti in aree svantaggiate; *iii*) alcuni casi specifici riguardanti le imprese ubicate nel Mezzogiorno. Inoltre, la legge ha introdotto alcuni crediti d'imposta temporanei riservati a specifici settori (cfr. il punto *d*): *Provvedimenti di carattere transitorio*) e ha potenziato (con validità retroattiva) il credito d'imposta per i costi sostenuti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

La legge finanziaria per il 2008 è intervenuta nuovamente in materia di società non operative (cosiddette società di comodo), dopo le rilevanti modifiche apportate dal DL 4.7.2006, n. 223 (convertito nella L. 4.8.2006, n. 248) e dalla L. 27.12.2006, n. 296, (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il punto *a*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*); ha modificato il regime di tassazione delle imprese marittime (cosiddetto tonnage tax).

Viene introdotto con la L. 244 del 2007, a decorrere dal 2008, un nuovo regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi che prevede, a fronte dell'applicazione di una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 20 per cento, l'esenzione dall'IRAP, l'esonero dall'applicazione degli studi di settore, l'esclusione della rivalsa IVA e della detraibilità dell'IVA relativa agli acquisti (con conseguente applicazione del meccanismo di rettifica dell'imposta detratta in passato sugli acquisti di beni ammortizzabili). Il regime dei contribuenti minimi si applica automaticamente alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro, che non hanno effettuato cessioni all'esportazione, non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, non hanno erogato utili di partecipazione e che, nel triennio precedente, hanno effettuato spese per beni strumentali non superiori a 15.000 euro. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste o dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 30.000 euro di oltre il 50 per cento. Il contribuente che fuoriesce dal regime dei minimi, per scelta propria o per sopraggiunta mancanza dei requisiti, è vincolato al regime ordinario inizialmente per un triennio e poi di anno in anno. Con l'introduzione del nuovo regime fiscale sono stati eliminati i

regimi agevolati dei contribuenti minimi in franchigia (DPR 29.9.1972, n. 633), delle attività marginali (L. 23.12.2000, n. 388) e quello per i contribuenti minori, cosiddetto super-semplificato (L. 23.12.1996, n. 662). Con il DM del 2.1.2008 vengono indicate le modalità attuative del nuovo regime.

Le modifiche intervenute nel corso del 2007 in materia di detraibilità dell'IVA sulle auto aziendali sono state accompagnate da corrispondenti modifiche alle norme sulla deducibilità dei costi relativi alle stesse ai fini dell'Irpef, dell'Ires e dell'IRAP (cfr. in questa Appendice il punto *a*) del paragrafo: *Imposte indirette*). In particolare, la L. 3.8.2007 n. 127 (che ha convertito il DL 2.7.2007, n. 81) ha rivisto al rialzo le percentuali di deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali a partire dal periodo di imposta 2007; la legge ha inoltre stabilito un regime transitorio per il periodo di imposta precedente. È stata, infine, prevista la possibilità di recupero dei maggiori tributi versati con il saldo relativo ai redditi del 2006 (per effetto delle minori percentuali di deducibilità dei costi allora vigenti) anche in sede di versamento della seconda rata dell'acconto sui redditi del 2007. Dal 2008 decade inoltre la norma transitoria introdotta con il DL 3.10.2006, n. 262 (convertito nella L. 24.11.2006, n. 286) secondo la quale gli acconti relativi alle imposte dirette e all'IRAP dovevano continuare a essere calcolati sulla base delle previgenti disposizioni in materia di deducibilità dei costi per le auto aziendali.

La legge finanziaria per il 2007 era intervenuta in materia di studi di settore, prevedendo l'introduzione di nuovi indici di coerenza della normalità economica da utilizzare in sede di revisione periodica degli studi stessi (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il punto *a*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*). Nel 2007 sono stati emanati alcuni provvedimenti ministeriali per disciplinare questa materia. In particolare, riguardo al periodo d'imposta 2006 sono stati approvati gli indicatori di normalità economica. Per quanto riguarda il periodo d'imposta 2007 sono stati approvati nuovi studi di settore e istituiti gli osservatori regionali incaricati di rilevare specifiche condizioni economiche locali utili per la revisione e l'applicazione degli studi stessi. La L. 3.8.2007, n. 127 (che ha convertito il DL 2.7.2007, n. 81) ha specificato che gli indicatori di normalità economica hanno natura sperimentale e che i maggiori ricavi o compensi desumibili hanno valore di presunzione semplice: i contribuenti non vengono assoggettati automaticamente ad accertamenti e l'onere della prova grava sull'amministrazione finanziaria.

b) Imposta di successione e donazione. – La legge finanziaria per il 2008 (L. 24.12.2007, n. 244) ha esteso l'esenzione dall'imposta di successione e donazione anche al coniuge, oltre che ai discendenti, nel caso di trasferimenti di aziende, rami o quote sociali effettuati anche tramite patti di famiglia.

c) Tassazione delle attività finanziarie. – La L. 24.12.2007, n. 244 è intervenuta per adeguare la normativa italiana al parere motivato della Commissione delle Comunità europee (n. C(2006) 2544 del 28 giugno 2006) in materia di ritenute sui dividendi pagati a società estere. È stata introdotta una ritenuta dell'1,375 per cento a titolo di imposta, in luogo di quella ordinaria del 27 per cento, per i dividendi erogati a società ed enti residenti in paesi della UE, con esclusione di quelli a cui risulti applicabile il regime di esenzione previsto dalla direttiva madri-figlie, o in paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. La modifica è volta ad allineare l'onere fiscale sui dividendi erogati alle predette società con quello gravante sui dividendi infrasocietari percepiti da società residenti in Italia. La nuova misura di ritenuta risulta infatti equivalente al prelievo gravante sulla quota imponibile (5 per cento) dei dividendi percepiti da società residenti sulla base dell'aliquota Ires del 27,5 per cento in vigore dal periodo d'imposta 2008. La ritenuta si applica agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

In parallelo alla riduzione dell'aliquota Ires, per i soci persone fisiche residenti la L. 244 del 2007 ha disposto un aumento della quota dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni qualificate o detenute nell'ambito di un'impresa da includere nel reddito soggetto all'Irpef. La modifica mira a garantire l'invarianza di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'Ires. Il DM 2.4.2008 ha elevato la quota di imponibilità dal 40 al 49,72 per cento. La nuova percentuale si applica agli utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dal 2008.

d) Provvedimenti di carattere transitorio. – Il DL 1.10.2007, n. 159 (convertito dalla L. 29.11.2007, n. 222) ha previsto per l'anno 2007 un contributo una tantum (cosiddetto bonus per gli incapienti) di 150 euro, in favore dei soggetti passivi Irpef la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero e il cui reddito complessivo non sia stato superiore a 50.000 euro. A questi soggetti, che nell'anno 2006 non dovevano risultare fiscalmente a carico di altri soggetti, viene riconosciuta un'ulteriore somma,

sempre pari a 150 euro, per ciascun familiare a carico. Il DM 8.11.2007 ha previsto l'attribuzione in via automatica del contributo per i lavoratori dipendenti e pensionati da parte del sostituto d'imposta nel mese di dicembre 2007 mentre i lavoratori autonomi possono richiederne l'erogazione in sede di presentazione di dichiarazione dei redditi; i soggetti esonerati da tale obbligo potranno presentare istanza all'Agenzia delle entrate.

La legge finanziaria per il 2008 ha: *i*) introdotto, in favore degli imprenditori individuali, la possibilità di escludere gli immobili strumentali (posseduti alla data del 30 novembre 2007) dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'IRAP e dell'IVA (pari al 10 per cento della differenza tra il valore catastale rivalutato dell'immobile e il valore fiscalmente riconosciuto). L'opzione va esercitata entro il 30 aprile 2008; l'imprenditore è tenuto a versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009; *ii*) riaperto i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni societarie, (originariamente prevista dal DL 24.12.2002, n. 282, convertito nella L. 21.2.2003, n. 27), relativamente ai beni posseduti al 1° gennaio 2008, contro pagamento di un'imposta sostitutiva; il termine per gli adempimenti connessi e per il versamento (con una sola rata o in tre rate annuali) è fissato al 30 giugno 2008.

La L. 244 del 2007 ha introdotto alcune agevolazioni temporanee in favore delle imprese sotto forma di crediti d'imposta per gli anni 2008-2010: *i*) in favore delle unioni di professionisti (pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, l'ammodernamento, la ristrutturazione di beni e immobili); *ii*) in favore delle imprese di produzione di film italiani e per le sale cinematografiche; *iii*) in favore dei datori di lavoro che nel corso del 2008 incrementino il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (333 euro per ciascun lavoratore e per ogni mese, 416 euro nel caso assunzione di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato); *iv*) in favore delle piccole e medie imprese commerciali per l'installazione di apparecchi di videosorveglianza (pari all'80 per cento della spesa con un massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario); *v*) in favore dei tabaccai, per l'acquisizione e l'installazione di impianti di sicurezza e per favorire la diffusione della moneta elettronica (pari all'80 per cento della spesa con un massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario). L'efficacia delle agevolazioni di cui ai punti *i*), *ii*) e *iii*) è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, una volta verificato il rispetto delle disposizioni in tema di aiuti di stato. I crediti d'imposta di cui ai punti *iv*) e *v*) possono essere fruiti nel rispetto della regola de minimis, che riguarda gli aiuti di Stato di importo poco elevato (aiuti de minimis). A seguito dell'intervenuta autorizzazione da parte delle competenti autorità europee, diventano efficaci i crediti d'imposta in favore degli investimenti nelle aree depresse (cosiddetta Visco sud) con decorrenza 1° gennaio 2007.

La L. 244 del 2007 è intervenuta in materia di zone franche urbane (aree e quartieri degradati delle città del Mezzogiorno d'Italia) istituite con la L. 27.12.2006, n. 296. In particolare, per il periodo 2008-2012, vengono introdotte agevolazioni fiscali e contributive per l'avvio di attività economiche di piccole dimensioni. È prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi (l'esenzione è totale per i primi cinque periodi e si riduce progressivamente nel corso dei successivi nove esercizi), dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'imposta comunale sugli immobili (entrambe per i primi cinque periodi). È anche previsto l'esonero dal pagamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Per i soggetti che, in base alla L. 23.12.2000, n. 388 (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2001 il punto *d*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Provvedimenti di carattere transitorio*), hanno ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, la L. 26.2.2007, n. 17 (che ha convertito il DL 28.12.2006, n. 300) ha prorogato, rispettivamente al 31 dicembre 2007 e 2008, il termine per il completamento degli investimenti in beni strumentali nelle aree del Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro Nord oggetto dell'agevolazione.

e) Accertamento e riscossioni di imposte. – Il DL 31.12.2007, n. 248 (convertito nella L. 28.2.2008, n. 31) ha soppresso dal 2007 l'obbligo dei concessionari della riscossione di versamento dell'acconto, calcolato in base alle somme riscosse nell'anno precedente e a valere sulle riscossioni dell'anno successivo.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3.12.2007 è stata data attuazione alle norme previste dal DL 30.9.2005, n. 203 (convertito nella L. 2.12.2005, n. 248) per la determinazione delle modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento dei tributi, al fine di fornire informazioni utili per contrastare il fenomeno dell'evasione.

Imposte indirette

a) Imposta sul valore aggiunto. – La L. 24.12.2007, n. 244 ha abrogato, a partire dalla liquidazione IVA di gruppo dell'anno 2008 (relativamente all'utilizzo delle eccedenze maturate nell'anno precedente) la possibilità di far confluire nei calcoli compensativi della procedura di gruppo le posizioni debitorie o creditorie generate dalle imprese nei periodi precedenti alla loro partecipazione alla liquidazione IVA di gruppo.

Le norme in materia di IVA emanate nel corso del 2007 sono riconducibili a tre tipi di interventi: *i)* quelli che hanno proseguito il rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale avviato nel 2006; *ii)* quelle connesse con la sentenza del Corte di giustizia europea in materia di auto aziendali; *iii)* quelli in materia di armonizzazione delle aliquote dell'imposta.

Le norme con finalità antielusive e antievasive sono state molteplici, tra queste si ricorda: *i)* l'introduzione della responsabilità solidale, nei casi di cessione di immobili, tra cessionario e cedente per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivamente versato e quello indicato nell'atto di cessione (L. 244 del 2007); *ii)* l'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), rispetto a quanto stabilito nel 2006, (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il punto *a)* del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte indirette*), prevedendo anche specifiche disposizioni per regolamentare il meccanismo sanzionatorio nell'ipotesi di errori nelle operazioni per le quali è prevista l'inversione contabile.

Le norme in materia di detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto e all'importazione di autoveicoli, e alle connesse spese di utilizzo e manutenzione per lo svolgimento dell'attività d'impresa, arte o professione, interessate dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 14 settembre 2006 (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il punto *a)* del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte indirette*) sono state oggetto, nel corso del 2007, di varie modifiche.

In particolare, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007, che ha dato attuazione al DL 15.9.2006, n. 258 (convertito nella L. 10.11.2006, n. 278) sono state disciplinate le modalità per il rimborso (previa richiesta da presentarsi entro il 20 settembre 2007, prorogata al 20 ottobre 2007 con DPCM del 18.9.2007) nel caso di acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006. Inoltre sono state individuate due procedure alternative per il recupero della maggior detrazione IVA: una semplificata, basata sulla determinazione forfetaria del rimborso (con limitazione al 40 per cento dell'imposta non detratta) e l'altra analitica, basata sulla determinazione analitica degli importi da chiedere in restituzione (senza limitazione).

Con la decisione 18.6.2007, il Consiglio UE ha consentito all'Italia, per esigenze di semplificazione, di limitare forfetariamente il diritto alla detrazione fissando al 40 per cento la percentuale di imposta recuperabile. Pertanto, mentre per gli acquisti effettuati tra 14 settembre 2006 e il 26 giugno 2007 si continuava a prevedere una percentuale di detraibilità determinata in base alla effettiva quota di utilizzo aziendale del veicolo, per quelli successivi al 26 giugno 2007 si applicava il regime forfetario con detrazione al 40 per cento.

La L. 244 del 2007 è successivamente intervenuta per razionalizzare la normativa nazionale e adeguarla alla decisione del Consiglio UE. Le principali innovazioni hanno riguardato: *i)* una diversa definizione degli autoveicoli soggetti alla normativa; *ii)* nel caso di veicoli utilizzati esclusivamente a fini professionali non viene prevista alcuna limitazione alla detraibilità, stante tuttavia l'onere probatorio a carico del contribuente; *iii)* qualora il veicolo venga anche impiegato per usi privati (di dipendenti o familiari) viene prevista la facoltà per il titolare dell'attività d'impresa di scegliere tra due regimi alternativi: *1)* la limitazione forfetaria della detrazione al 40 per cento dell'IVA pagata, o *2)* la detrazione integrale dell'imposta con addebito al familiare o al dipendente della percentuale di utilizzo extra-aziendale.

I provvedimenti per l'armonizzazione delle aliquote hanno riguardato l'individuazione di fattispecie che sono state assoggettate ad aliquota agevolata del 10 per cento. Inoltre la L. 244 del 2007 ha soppresso, a partire dal 1° luglio 2008, l'esenzione IVA per i servizi ausiliari resi nell'ambito di gruppi bancari e assicurativi e di imprese che svolgono per lo più operazioni esenti, introducendo un regime di esenzione per i servizi forniti all'interno di consorzi con detrazione IVA non superiore al 10 per cento.

b) Altre imposte sugli affari. – Il DL 31.12.2007, n. 248 (convertito nella L. 28.2.2008, n. 31) ha abrogato la tassa sui contratti di borsa, con conseguente modifica dell'imposta di bollo e di registro.

La legge finanziaria per il 2008 (L. 24.12.2007, n. 244) ha modificato le aliquote in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale.

La L. 244 del 2007 ha altresì previsto l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, comprese le imposte di concessione governativa, per le operazioni di finanziamento poste in essere dalla Cassa depositi e prestiti con lo scopo di realizzare opere, impianti, investimenti destinati alla fornitura di servizi pubblici e bonifiche.

Relativamente all'imposta di bollo dovuta per la presentazione telematica degli atti al Registro delle imprese da parte delle ditte individuali, la legge finanziaria per il 2008 ne ha ridotto l'importo.

c) Imposte di fabbricazione e di consumo. – Nel 2007 sono entrate in vigore le norme del D.lgs. 2.2.2007, n. 26 che hanno riformato il testo unico delle accise (D.lgs. 26.10.1995, n. 504) in recepimento della direttiva CE 27.10.2003, n. 96. (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il punto *c)* del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposta indirette*).

La L. 244 del 2007 ha previsto la possibilità di stabilire con decreto ministeriale riduzioni dell'accisa sui carburanti al fine di compensare aumenti connessi con gli incrementi del prezzo internazionale del greggio. Il DM 7.3.2008 ha previsto una riduzione per il periodo dal 18 marzo al 30 aprile 2008.

La L. 244 del 2007 ha prorogato fino al 31 dicembre 2008 le agevolazioni fiscali disposte negli anni precedenti e riguardanti specifici settori e impieghi.

Al fine di compensare gli oneri derivanti da specifici interventi, la L. 244 del 2007 ha infine disposto la possibilità di incrementare, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, le aliquote di base per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio. Il decreto direttoriale 27.3.2008 ha successivamente provveduto a dare attuazione ai suddetti aumenti.

Finanza decentrata

a) Patto di stabilità interno. – Per l'anno 2007 le regole del Patto di stabilità interno erano state stabilite dalla legge finanziaria per il 2007 (L. 27.12.2006, n. 296; cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il punto *a)* del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*). La normativa è stata integrata da successivi provvedimenti che hanno in parte modificato i criteri di calcolo del saldo rilevante, escludendo: *i)* i trasferimenti correnti e in conto capitale destinati agli organismi strumentali degli Enti locali per l'esercizio dei servizi sociali (L. 26.2.2007, n. 17 che ha convertito il DL 28.12.2006, n. 300); *ii)* le spese sostenute dai Comuni in attuazione delle ordinanze emanate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (L. 3.8.2007, n. 127, che ha convertito il DL 2.7.2007, n. 81); *iii)* una quota della spesa per investimenti, commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre del 2005, per i soli Enti locali che nel triennio 2004-06 hanno rispettato il Patto (L. 127 del 2007); *iv)* i contributi al trasporto metropolitano per le grandi città, purché utilizzati entro la fine del 2007 (L. 29.11.2007, n. 222 che ha convertito il DL 1.10.2007, n. 159). Inoltre, la L. 222 del 2007 ha escluso l'applicazione di sanzioni nei confronti delle Regioni le cui spese si siano discostate dall'obiettivo previsto per il 2007 in misura non superiore all'importo della parte delle spese in conto capitale finanziate dalla Unione europea, a condizione che tale scostamento sia recuperato nel 2008.

La L. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) contiene disposizioni per gli anni 2008-2010, che modificano parzialmente la normativa per gli Enti locali prevista dalla legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006). Per tali enti gli obiettivi continuano a essere fissati in termini di saldo, secondo la definizione indicata dalla L. 296 del 2006; in base alle nuove disposizioni della L. 244 del 2007, tali saldi vanno calcolati secondo il criterio della 'competenza mista', ossia valutando le entrate e le uscite in termini di competenza giuridica per la parte corrente e in termini di cassa per la parte in conto capitale (le modalità di determinazione degli obiettivi programmatici sono state specificate nel DM 5.5.2008). L'entità della correzione annuale da apportare al saldo viene calcolata applicando la stessa procedura prevista dalla L. 296 del 2006 con alcune novità in favore dei comuni che hanno conseguito un saldo finanziario (di cassa) positivo nella media del triennio 2003-05. È stata prorogata anche per il 2008 l'esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità interno per gli enti locali che negli anni 2004 e 2005 sono risultati commissariati; l'esclusione non riguarda le spese per il personale.

In materia di monitoraggio i DDMM del 23.3.2007 e del 12.7.2007 hanno definito i prospetti che gli enti devono inviare trimestralmente al Ministero dell'Economia e delle finanze ai fini della verifica del rispetto del Patto. In base alla L. 296 del 2006 gli enti soggetti al Patto sono anche tenuti a inviare una apposita certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario entro il 31 marzo di ogni anno; per la verifica relativa al 2007, tale termine è stato prima prorogato al 31 maggio del 2008 dalla L. 28.2.2008, n. 31 (che ha convertito il DL 31.12.2007, n. 248) e poi fissato al 3 giugno del 2008 dal DM del 7.4.2008 che ha anche definito i prospetti per la certificazione.

Infine, per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (RSS e PA), la L. 17 del 2007 (che ha convertito il DL 300 del 2006) ha esteso alle nuove Province della Sardegna le norme per il rispetto della disciplina del Patto. La legge finanziaria per il 2008 ha poi previsto la possibilità per RSS e PA di adottare l'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario anche prima della conclusione della sperimentazione prevista dalla L. 296 del 2006.

b) Tributi propri. – Il DL 2.7.2007, n. 81 (convertito nella L. 3.8.2007, n. 127) ha disposto l'estensione a banche, enti finanziari e imprese assicurative della deduzione IRAP per il costo del lavoro introdotta con la L. 27.12.2006, n. 296 (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il punto *b*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*).

L'IRAP è stata oggetto di un'ampia riforma a opera della legge finanziaria per il 2008 (L. 24.12.2007, n. 244). In attesa di una completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria degli enti decentrati, si stabilisce che dal 1° gennaio 2009 l'IRAP assume la natura di tributo proprio regionale e deve essere istituita con legge regionale. Le Regioni non possono modificare la base imponibile dell'imposta, mentre possono intervenire – nel limite di quanto stabilito dalle leggi statali – sull'aliquota, le detrazioni, le deduzioni e i regimi di agevolativi. L'imposta rimane indeducibile dalle imposte statali. Le funzioni di liquidazione e accertamento restano affidate all'Agenzia delle entrate.

Con effetto dal 2008 è stata ridotta, dal 4,25 al 3,9 per cento, l'aliquota ordinaria del tributo; le eventuali aliquote addizionali già fissate a livello regionale subiscono un corrispondente riproporzionamento. Per il settore agricolo si conferma l'aumento dell'aliquota dall'1,9 al 3,75 per cento.

Importanti modifiche riguardano la base imponibile. In generale, per società di capitali ed enti commerciali, la L. 244 del 2007 separa la definizione della base imponibile dell'IRAP da quella che rileva per le imposte sui redditi: la base imponibile è quindi calcolata, senza più apportare agli importi del conto economico le variazioni previste dalle norme in tema di Ires; indipendentemente dalla collocazione a conto economico, i componenti sono accertati in base ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa. Società di persone e imprese individuali possono optare per la determinazione dell'IRAP secondo le regole dei soggetti Ires; l'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e si rinnova tacitamente per un altro triennio, salva diversa opzione.

Divengono indeducibili le quote di interessi comprese nei canoni di locazione finanziaria e l'ICI; concorrono alla formazione del valore della produzione i contributi erogati a norma di legge e le plusvalenze e minusvalenze da cessioni di beni immobili non strumentali e sono ammesse in deduzione le quote di ammortamento di marchi d'impresa e dell'avviamento nel limite di un diciottesimo del costo.

Per le banche e le società finanziarie, le società di intermediazione mobiliare e le società di gestione dei fondi comuni di investimento si prevede la tassazione del 50 per cento dei dividendi, nonché l'indeducibilità del 10 per cento degli ammortamenti e del 10 per cento delle altre spese amministrative; le prime due modifiche si applicano anche alle imprese assicurative. Sono state altresì innovate le norme riguardanti la Banca d'Italia rendendole conformi con i criteri di rilevazione e redazione del bilancio adottati dalla Banca centrale europea.

Per tutti i settori di attività sono state ridotte: *i*) la deduzione forfetaria prevista per i soggetti passivi Ires nel caso in cui la base imponibile non sia superiore a determinati importi, mentre viene aumentata quella per i soggetti passivi Irpef; *ii*) la deduzione spettante per ogni dipendente, fino a un massimo di cinque, per le imprese con componenti positivi della base imponibile non superiori a 400 mila euro; *iii*) la deduzione annua per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assunti dall'impresa.

I componenti negativi dedotti dalla base imponibile per via extracontabile fino al periodo d'imposta 2007 sono recuperati a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo successivo. Per le quote

residue di componenti di reddito negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente normativa continuano, in generale, ad applicarsi le regole precedenti. Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le quote residue delle plusvalenze e delle altre componenti positive conseguite fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della normativa precedente.

In materia di ICI la L. 244 del 2007 ha introdotto un'ulteriore detrazione per l'abitazione principale (con l'esclusione delle abitazioni di lusso, i castelli e le ville), che si affianca a quella stabilita dallo Stato e a quelle eventualmente determinate dai singoli Comuni (cfr. in questa Appendice il punto *c*) del paragrafo: *Finanza decentrata*). Questa detrazione aggiuntiva, pari all'1,33 per mille della base imponibile, è riconosciuta per un importo massimo di 200 euro. È inoltre previsto che, dal 2009, i Comuni possano introdurre un'aliquota ICI agevolata – inferiore al 4 per mille – da applicare, per un periodo limitato, ai soggetti che installano impianti a fonte rinnovabile per produrre energia elettrica o termica per uso domestico.

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 26.4.2007 sono state definite le modalità e i termini di attuazione della facoltà attribuita al contribuente dalla L. 4.8.2006, n. 248 (che ha convertito il DL 4.7.2006, n. 223) di liquidare l'ICI mediante compensazione con crediti determinati in sede di dichiarazione dei redditi.

La L. 244 del 2007 ha prorogato all'anno 2008 il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in attesa dell'attuazione del D.lgs. 3.4.2006, n. 152 (Codice dell'ambiente).

In materia di addizionali comunale e regionale all'Irpef, la legge finanziaria per il 2007 aveva ristabilito la facoltà di aumentare le aliquote sospesa nel 2002.

Relativamente all'addizionale comunale all'Irpef, nel 2007 era stato introdotto un acconto pari al 30 per cento, da calcolare, di norma, in base all'aliquota valida per il 2007, se deliberata entro il 15 febbraio 2007. La L. 29.11.2007, n. 222 (che ha convertito il DL 1.10.2007, n. 159) ha stabilito che ai fini dell'acconto le modifiche alle aliquote e alla soglia di esenzione dell'addizionale comunale devono essere deliberate entro il 31 dicembre, affinché siano valide nell'anno successivo.

Con il DM del 5.10.2007 sono definite le modalità di versamento diretto ai Comuni dell'addizionale all'Irpef, effettuabile dal 1° gennaio 2008.

Con riferimento all'addizionale regionale all'Irpef, con la L. 28.2.2008, n. 31 (di conversione del DL 31.12.2007, n. 248) è stata stabilita la non applicabilità degli aumenti automatici oltre il limite massimo dell'1,4 per cento, per le Regioni che nell'anno 2007 non hanno raggiunto gli obiettivi intermedi di risanamento contenuti nei piani di rientro dai disavanzi sanitari (la norma si applica anche all'IRAP).

La L. 2.4.2007, n. 40 (di conversione del DL 31.1.2007, n. 7), cosiddetta Bersani bis, è intervenuta sugli incentivi per la rottamazione che erano stati introdotti dalla legge finanziaria per il 2007 (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il punto *b*) paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*) ampliando la categoria degli autoveicoli per i quali veniva previsto, fino al 31 dicembre 2007, il contributo in caso di rottamazione senza sostituzione. Con il successivo DL 31.12.2007, n. 248 (convertito nella L. 28.2.2008, n. 31) sono stati prorogati al 31 dicembre 2008 gli incentivi per i ciclomotori, estendendo il contributo a veicoli non previsti ed è stato stabilito un rimborso triennale, e non più annuale, dell'abbonamento al trasporto pubblico locale o, in alternativa, un contributo per aderire al servizio di car sharing. Sono stati prorogati anche gli incentivi per l'installazione del GPL. Con il DM 1.2.2008 sono state indicate le modalità di effettuazione del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale.

c) Compartecipazioni e trasferimenti. – Nel corso del 2007 sono state ridefinite le somme da erogare alle RSO a titolo di compartecipazione all'IVA. In particolare: *i*) i DPCM del 16.2.2007 e del 7.12.2007 hanno rideterminato al 44,28 e al 43,58 per cento l'aliquota della compartecipazione per il 2005 e per il 2006; *ii*) la L. 24.12.2007, n. 244 ha stabilito che la riduzione della quota di perequazione della spesa storica disposta dalla L. 23.12.2005 n. 266 può essere definita anche sulla base delle intese raggiunte in sede di conferenza unificata fra Stato e Regioni; *iii*) i DPCM del 7.12.2007 e dell'11.1.2008 hanno definito il riparto regionale delle risorse per il 2005 e il 2006. La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto una compartecipazione delle RSO al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione destinata al finanziamento del trasporto pubblico locale. Il provvedimento specifica anche il riparto degli importi

relativi al periodo 2008-2010, mentre a decorrere dal 2011 le quote regionali saranno stabilite da appositi decreti ministeriali. Tale compartecipazione sostituisce quella precedentemente introdotta dalla L. 27.12.2006, n. 296, nonché i trasferimenti connessi con la delega di funzioni in materia di servizi ferroviari, quelli compensativi della riduzione dell'accisa sulla benzina (previsti dalla L. 30.12.2004, n. 311), quelli per i rinnovi dei contratti di lavoro del settore. Inoltre, allo scopo di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, la L. 244 del 2007 attribuisce alle RSO una quota ulteriore dell'accisa sul gasolio per autotrazione nella misura di 0,0086, 0,00893 e 0,00920 euro per litro rispettivamente per gli anni dal 2008 al 2010.

In merito alla compartecipazione delle Province al gettito dell'Irpef, la L. 244 del 2007 conferma per l'anno 2008 la disciplina indicata nella L. 27.12.2002, n. 289; a tali enti è pertanto attribuita una quota fissa del gettito dell'imposta erariale pari all'1 per cento del riscosso in conto competenza iscritto nel bilancio dello Stato con riferimento all'anno 2002. Per i Comuni, l'entità della compartecipazione è invece variabile a seconda della dinamica del tributo erariale (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il punto *b*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*).

In materia di trasferimenti erariali agli Enti locali, la L. 244 del 2007 conferma i criteri adottati dalla legge finanziaria per il 2007, non disponendo incrementi dei principali fondi nel 2008. La L. 244 del 2007 prevede tuttavia l'assegnazione ai Comuni di trasferimenti compensativi del minore gettito dell'ICI connesso con l'introduzione dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale (cfr. in questa Appendice il punto *a*) del paragrafo: *Imposte dirette*). Le RSS e le PA di Trento e Bolzano, che sono titolari di specifiche competenze in materia di finanza locale, provvedono ad attribuire ai Comuni compresi nei rispettivi territori le somme a tale titolo trasferite dallo Stato.

Contributi sociali

a) Sgravi contributivi. – Il DL 10.1.2006, n. 2, convertito nella L. 11.3.2006, n. 81, ha sospeso, per il triennio 2006-08, gli aumenti annuali dell'aliquota dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e stabiliti con il D.lgs. 16.4.1997, n. 146, art. 3, commi 1 e 2 (il comma 1 aveva previsto l'aumento di 0,7 punti di cui 0,2 a carico del datore di lavoro; il comma 2, che riguardava solo le aziende di lavorazione di prodotti zootecnici, aveva previsto un aumento di 1,1 punti di cui 0,6 a carico dei datori di lavoro). Per lo stesso triennio sono state concesse agevolazioni contributive anche nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2005 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Contributi sociali*).

La L. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha stabilito che nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia i datori di lavoro che nel corso del 2008 incrementano il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato (l'incremento è al netto delle assunzioni effettuate per sostituire altri lavoratori) possano usufruire, per un triennio e per ciascun lavoratore, di un credito d'imposta mensile pari a 333 euro. Il credito d'imposta è elevato a 416 euro se l'assunzione riguarda le lavoratrici che, per la loro condizione, rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'art. 2, lett. *f*), del regolamento CE 12.12.2002, n. 2204. L'agevolazione è concessa solo: *i*) se i nuovi assunti non hanno mai prestato attività lavorativa; *ii*) per i lavoratori licenziati o in procinto di perdere il lavoro; *iii*) per i portatori di handicap ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104. Il datore di lavoro deve rispettare tutte le norme in materia di contrattazione collettiva e quelle sulla salute e sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro, inoltre non deve aver effettuato licenziamenti negli ultimi due mesi del 2007. Il diritto all'incentivo decade nel caso in cui i posti di lavoro creati siano conservati per un numero di anni inferiore a tre (due nel caso di piccole o medie imprese). Per i datori di lavoro che iniziano l'attività dal 1° gennaio 2008 ogni lavoratore assunto costituisce incremento della base occupazionale. L'agevolazione spetta in misura ridotta per i lavoratori assunti part-time (cfr. in questa Appendice il punto *d*) del paragrafo: *Imposte dirette*).

b) Contributi previdenziali. – Con la L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), per gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali è stato prorogato al 31 dicembre 2009 l'obbligo del versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09 per cento; la proroga è connessa con la possibilità che tali esercenti hanno di ricevere l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui al D.lgs. 28.3.1996, n. 207. Il termine ultimo per richiedere l'indennizzo è scaduto il 31 gennaio 2008.

Dal 1° gennaio 2007, con la L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), l'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche a carico dei commercianti e degli artigiani è stata elevata al 19,5 per cento; il 1° gennaio 2008 è scattato un ulteriore aumento di 0,5 punti. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti per il finanziamento dell'assicurazione generale obbligatoria e le forme sostitutive ed esclusive della medesima è stata elevata di 0,3 punti; la legge ha però posto il limite del 33 per cento all'aliquota complessiva pagata dal datore di lavoro e dal lavoratore. Sempre dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori cosiddetti parasubordinati (L. 8.8.1995, n. 335, art. 2, comma 26) non iscritti ad altre forme assicurative, l'aliquota contributiva pensionistica è stata elevata al 23 per cento; se iscritti ad altre forme assicurative il contributo è pari al 16 per cento. Dal 1° gennaio 2008, la L. 24.12.2007, n. 247, ha elevato l'aliquota contributiva dei lavoratori parasubordinati, non iscritti ad altre forme assicurative, al 24 per cento (l'aumento di un ulteriore punto sarà dovuto sia nel 2009 sia nel 2010), per la stessa categoria di lavoratori, se iscritti a una forma assicurativa, l'aliquota è portata al 17 per cento.

Dal 1° gennaio 2007, per effetto della L. 296 del 2006 l'aliquota contributiva corrisposta dai datori di lavoro per gli apprendisti è stata rideterminata nel 10 per cento. Per le imprese con un numero di addetti pari o inferiore a nove sono state previste aliquote agevolate (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Contributi sociali*).

La L. 296 del 2006 ha inoltre previsto che solo i datori di lavoro in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) possano godere di benefici normativi e contributivi. Il DM 24.10.2007 ha stabilito che il DURC sia richiesto ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia. Il DURC è rilasciato dagli Istituti di previdenza e, ove previsto, dalle Casse edili.

Prestazioni di protezione sociale

a) Prestazioni previdenziali. – La L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), recependo norme contenute nel DL 13.11.2006, n. 279, ha anticipato di un anno, al 31 dicembre 2006, l'avvio della riforma della previdenza complementare lungo le linee definite dal D.lgs. 5.12.2005, n. 252 (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2005 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

I lavoratori del settore privato hanno dovuto scegliere, entro il 30 giugno 2007, se conferire il Trattamento di fine rapporto (TFR) maturando a un fondo pensione. Il TFR dei lavoratori che non hanno richiesto esplicitamente di non aderire alla previdenza complementare è stato indirizzato verso i Fondi pensione. Per i neoassunti la scelta va effettuata entro i primi 6 mesi di lavoro. Per i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze più di 50 addetti, è scattato l'obbligo a versare, per i lavoratori che non hanno aderito a un fondo complementare, il TFR maturando in un apposito fondo dell'INPS (secondo il principio della ripartizione) presso la Tesoreria statale. Con il DM 30.1.2007 sono state emanate le norme relative alla costituzione e al funzionamento del Fondo.

A parziale modifica delle norme contenute nell'art. 10 del D.lgs. 252 del 2005, alle imprese che conferiscono il TFR ai fondi è consentita una deduzione dal reddito d'impresa, l'esonero dal versamento al Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto e la riduzione degli oneri impropri (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Le norme relative alle modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e la disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (Fondinps), di cui all'art. 9 del D.lgs. 252 del 2005, sono state emanate con il DM 30.1.2007.

Dal 1° gennaio 2008, sempre in funzione compensativa degli effetti derivanti dalle nuove disposizioni sul TFR, le imprese sono esonerate, nella misura indicata nella tab. A allegata al DL 30.9.2005, n. 203, convertito nella L. 2.12.2005, n. 248 (0,19 punti percentuali nel 2008 per arrivare a 0,28 nel 2014), dal versamento contributivo in favore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

La L. 3.8.2007, n. 127 (che ha convertito il DL 2.7.2007, n. 81) ha stabilito che ai pensionati con almeno 64 anni di età che percepiscono un reddito al netto dell'assegno per il nucleo familiare ovvero degli assegni familiari, dell'indennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata non superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo (8.504,73 euro nel 2007) erogato dal Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) sia corrisposta ogni anno una somma aggiuntiva. Nel 2007 tale somma è stata erogata nel mese di novembre. L'ammontare è variato in funzione dell'anzianità contributiva che ciascun dipendente ha potuto far valere: 262 euro per un'anzianità fino a 15 anni, 327 per un'anzianità compresa tra i 15 e i 25 anni e 392 oltre i 25 anni. Dal 2008 la somma verrà corrisposta nel mese di luglio o di dicembre ed elevata a 336 euro per coloro che hanno il minimo di anzianità contributiva e a 420 e 504 per gli appartenenti alle altre due fasce. Le somme integrative spettano anche ai lavoratori autonomi purché non superino il limite di reddito sopra indicato; le tre classi di anzianità contributiva sono: sino a 18 anni, da 18 a 28 e oltre i 28.

A tutti coloro che hanno un reddito superiore a 1,5 volte il trattamento minimo ma inferiore a tale valore incrementato della somma aggiuntiva, è corrisposta la differenza tra quanto percepito e il limite maggiorato della somma aggiuntiva.

La somma aggiuntiva è esclusa dalla base imponibile anche ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione, dal 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'art. 38 della L. 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002).

Dal 1° gennaio 2008 la maggiorazione sociale sulle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della L. 448 del 2001 è concessa, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 39, commi 4, 5 e 8, della L. 27.12.2002, n. 289, fino a garantire un reddito di 580 euro mensili (per tredici mensilità); il limite reddituale è elevato a 7.540 euro e per gli anni successivi al 2008 sarà aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo corrisposto dal FPLD.

Nel triennio 2008-2010 ai pensionati che percepiscono una pensione di importo compreso tra tre e cinque volte il trattamento minimo dell'INPS, la rivalutazione annuale della pensione (art. 34, comma 1, della L. 23.12.1998, n. 448) deve essere corrisposta integralmente.

Sempre la L. 127 del 2007, per i soggetti sottoposti esclusivamente al regime pensionistico di calcolo contributivo, ha istituito un fondo per il finanziamento di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici. La dotazione del fondo è di 267 milioni nel 2008, di 234 nel 2009 e di 200 dal 2010.

Il DM 19.11.2007 ha confermato nel 2 per cento (DM 20.11.2006) l'aumento da applicare ai trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2007 a fronte dell'inflazione registrata nel 2006. L'aumento connesso all'inflazione del 2007, da corrispondere dal 1° gennaio 2008, è fissato, salvo conguaglio, nell'1,6 per cento.

Dal 1° aprile 2008, per effetto della L. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), è ridotto il prelievo fiscale da effettuare sui trattamenti di fine rapporto e sulle indennità equipollenti connesse con la cessazione del rapporto di lavoro. Il DM 20.3.2008 ha stabilito i criteri per attuare la riduzione del prelievo (cfr. in questa Appendice il punto *a*) del paragrafo: *Imposte dirette*).

In attuazione del Protocollo d'intesa su previdenza sociale e lavoro, raggiunto fra Governo e Sindacati il 23 luglio 2007 è stata emanata la L. 24.12.2007, n. 247. La legge ha modificato le norme di accesso alle pensioni di anzianità stabilite con la L. 23.8.2004, n. 243 e che avrebbero dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2008.

Secondo quanto indicato nella L. 247 del 2007 (tab. A dell'allegato 1), dal 1° gennaio 2008 la pensione di anzianità è conseguibile, fermo restando il requisito dei 35 anni di versamenti contributivi, al compimento dei 58 anni di età. Dal 1° luglio 2009 e sino al 31 dicembre 2010, l'età anagrafica è innalzata di un anno ed è introdotto il vincolo della quota ovvero la somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva deve essere pari a 95; nel biennio 2011-12 la quota è elevata a 96 e l'età minima richiesta è di 60 anni; dal 2013 la quota è portata a 97 e l'età minima richiesta a 61 anni (tab. B dell'allegato 1). Al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione il lavoratore, indipendentemente dall'età anagrafica, può conseguire il pensionamento.

Per i lavoratori che lasciano il lavoro con la pensione di anzianità le finestre di uscita (così come stabilito con la L. 243 del 2004) restano due. Chi acquisisce il diritto nel primo semestre dell'anno potrà quindi lasciare il lavoro il 1° gennaio dell'anno successivo, chi lo acquisisce nel secondo semestre dovrà aspettare il 1° luglio dell'anno successivo.

Per i lavoratori che hanno 40 anni di contributi (e più di 57 anni) e per quelli che conseguono la pensione di vecchiaia (che resta fissata al raggiungimento dei 60 anni per le donne e dei 65 per gli uomini) le finestre per l'uscita dal lavoro sono quattro. Se il lavoratore consegue il diritto nel primo trimestre può quindi andare in pensione il 1° luglio, nel secondo trimestre il 1° ottobre, nel terzo trimestre il 1° gennaio dell'anno successivo e nel quarto trimestre il 1° aprile; nuove regole, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, potranno essere stabilite entro il 31 dicembre 2011.

Per i lavoratori autonomi i requisiti di età e di anzianità contributiva sono innalzati di un anno rispetto ai lavoratori dipendenti; le finestre di uscita (due) sono posticipate di sei mesi per chi ha un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni, quelle degli altri (quattro) sono posticipate di tre mesi.

Per i lavoratori del comparto scuola la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico.

Allo scopo di assicurare l'estensione dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento a tutti i regimi pensionistici la L. 247 del 2007 ha delegato il Governo a emanare, entro il 2008, uno o più decreti legislativi.

Sempre la L. 247 del 2007, in attesa di una complessiva riforma dell'istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi, ha modificato la norma (art. 1, comma 1, D.lgs. 2.2.2006, n. 42) che permetteva agli iscritti a più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, non titolari di trattamento pensionistico, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti solo se superiori a sei anni; dal 1° gennaio 2008 sono cumulabili i periodi superiori a tre anni. Ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo e iscritti a più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per conseguire la pensione di vecchiaia o il trattamento pensionistico di invalidità.

La L. 247 del 2007 ha previsto che il Governo predisponga un piano volto alla razionalizzazione degli enti previdenziali e assicurativi, l'attuazione del piano, nell'arco di un decennio, dovrebbe comportare risparmi finanziari per 3,5 miliardi.

Se a seguito della razionalizzazione degli enti previdenziali non dovessero verificarsi i previsti risparmi, dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva pagata da tutti i lavoratori, sia dipendenti sia autonomi, all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima sarà elevata di 0,09 punti percentuali.

Entro il 31 dicembre 2008 sarà istituita una Commissione che dovrà proporre le modifiche da apportare al calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 1, comma 6 della L. 8.8.1995, n. 335. Nel formulare le modifiche la Commissione dovrà tener conto dell'evoluzione delle grandezze macroeconomiche e di fattori quali il percorso lavorativo dei singoli e le differenze nella vita media attesa nei diversi settori di attività. In allegato alla legge è stata inserita una tabella che riporta i coefficienti di trasformazione e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010. È stata snellita la procedura per la rideeterminazione dei coefficienti di trasformazione, che deve avere luogo ogni tre anni (la L. 335 del 1995 prevedeva 10 anni). Il Governo si è inoltre impegnato a convocare con cadenza decennale le parti sociali per verificare la sostenibilità e l'equità del sistema pensionistico.

Nel 2008 ai trattamenti pensionistici che superano di otto volte il trattamento minimo dell'INPS non è applicata la rivalutazione automatica delle pensioni.

b) Interventi per l'occupazione. – Con la L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) sono stati prorogati al 31 dicembre 2007 i trattamenti relativi alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e alla mobilità in favore dei lavoratori delle imprese commerciali e delle agenzie di viaggi con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 addetti. L'onere, pari a 45 milioni, è stato posto a carico del Fondo per l'occupazione. La L. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha prorogato gli anzidetti trattamenti al 31 dicembre 2008 e confermato il limite massimo di spesa in 45 milioni.

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la L. 296 del 2006 riproponendo norme già contenute nella L. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ha prorogato al 31 dicembre 2007 il termine entro cui il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali può concedere i trattamenti della Cassa integrazione guadagni speciale (CIGS), di mobilità e di disoccupazione speciale. La proroga è subordinata alla riduzione del numero dei trattamenti in misura non inferiore al 10 per cento rispetto a quelli scaduti il 31 dicembre 2006 e del loro importo in misura del 10 per cento alla prima proroga, del 30 alla seconda e del 40 a quelle successive. Con la L. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) gli anzidetti trattamenti sono prorogati al 31 dicembre 2008; gli accordi governativi devono essere presi entro il 15 giugno 2008 (essi devono recepire intese a livello territoriale stipulate e inviate al Ministro del Lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008). Come per il passato la proroga è concessa a condizione che il numero dei trattamenti sia inferiore di almeno il 10 per cento rispetto a quelli scaduti entro il 31 dicembre 2007, il loro importo, sia ridotto del 10 per cento alla prima proroga, del 30 alla seconda e del 40 a quelle successive. L'onere a carico del Fondo per l'occupazione è di 460 milioni sia nel 2007 sia nel 2008.

Con la L. 296 del 2006 al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali è stato consentito di stipulare anche per il 2007 le convenzioni sottoscritte con i Comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il *paragrafo della sezione* Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale).

La L. 296 del 2006 ha stabilito che nel 2007, in via sperimentale, al fine di evitare licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali, siano concessi ai datori di lavoro cessionari che riammettono in servizio lavoratori in esubero (che hanno diritto ai trattamenti di integrazione salariale) i benefici contributivi previsti dalla L. 23.7.1991, n. 223. In particolare l'art. 8, commi 4 e 4bis stabilisce che al datore di lavoro sia corrisposta mensilmente una cifra pari al 50 per cento del trattamento di mobilità cui avrebbe avuto diritto il lavoratore; l'art. 25, comma 9 prevede per il lavoratore iscritto alla liste di mobilità e assunto a tempo indeterminato che il datore di lavoro corrisponda una contribuzione pari a quella che sarebbe stata versata per un apprendista. L'agevolazione, non rinnovabile, ha la durata massima di un anno.

Le sanzioni previste per la violazione di norme in materia di lavoro sono state quintuplicate rispetto a quelle entrate in vigore il 1° gennaio 1999; fanno eccezione l'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri matricola e paga. Le sanzioni sono versate al Fondo per l'occupazione.

La L. 296 del 2006 ha previsto che in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di un lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, il datore di lavoro (privato o pubblico) debba effettuare le comunicazioni d'obbligo ai Servizi competenti il giorno precedente a quello in cui ha inizio l'attività lavorativa.

Sino al 30 settembre 2007, i datori di lavoro che avevano stipulato appositi accordi aziendali o territoriali (in assenza di rappresentanze sindacali in azienda) hanno avuto la possibilità di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo dei loro lavoratori (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Per sostenere la flessibilità dell'orario di lavoro, sempre la L. 296 del 2006 ha previsto contributi alle imprese; almeno il 50 per cento di tali contributi dovrà essere destinato alle imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

La L. 296 del 2006 ha esteso al 2007 l'efficacia delle norme di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del DL 14.3.2005, n. 35 che prevedevano la corresponsione dell'indennità di disoccupazione per un numero di mesi pari a sette per i lavoratori con meno di 50 anni e pari a 10 per gli ultracinquantenni; la percentuale di retribuzione corrisposta era del 50 per cento per i primi sei mesi, del 40 per i successivi tre e quindi del 30. Con la L. 24.12.2007, n. 247, dal 1° gennaio 2008 l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è elevata a otto mesi per i lavoratori che hanno meno di 50 anni e a 12 per gli ultracinquantenni. La percentuale della retribuzione loro spettante è pari al 60 per cento per i primi sei mesi, al 50 per i successivi due mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (art. 7, comma 3 del DL 21.3.1988, n. 86, convertito nella L. 20.5.1988, n. 160) è rideterminata al 35 per cento per i primi quattro mesi e al 40 per cento per i successivi sino a un massimo di sei mesi. Sempre dal 1° gennaio 2008 l'importo di integrazione salariale per gli operai e

per gli impiegati è rivalutato annualmente applicando per intero la variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

La L. 247 del 2007 ha delegato il Governo a emanare entro la fine del 2008 provvedimenti volti ad armonizzare i trattamenti di disoccupazione e al reinserimento lavorativo dei disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione dell'impresa e tipologia di contratto di lavoro.

Dal 1° gennaio 2008 è soppresso il contributo aggiuntivo, di cui all'art. 2, comma 19, della L. 28.12.1995, n. 549, corrisposto dalle imprese al FPLD dell'INPS sulle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai propri dipendenti.

Agli invalidi civili di età compresa fra i 18 e i 64 anni di età e con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74 per cento che non svolgono attività lavorativa, per il tempo in cui tale condizione sussiste, è corrisposto un assegno mensile di 242,84 euro (per 13 mensilità).

Sempre la L. 247 del 2007 ha modificato alcune delle norme contenute nella L. 12.3.1999, n. 68 che disciplinano l'inserimento al lavoro dei soggetti diversamente abili. Sono stati previsti incentivi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 67 per cento.

Entro la fine del 2008 il Governo è delegato a emanare provvedimenti volti a incrementare l'occupazione femminile. Oltre a incentivi sotto forma di sgravi contributivi, sono previsti la revisione della normativa sui congedi parentali e il rafforzamento dei servizi per l'infanzia e per la cura degli anziani.

c) Prestazioni per la famiglia e sociali. – La L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto che gli importi annuali degli assegni per i nuclei familiari con almeno un genitore e un figlio minore e in cui non siano presenti componenti inabili siano rideterminati dal 1° gennaio 2007 in base al livello di reddito complessivo e al numero di componenti il nucleo familiare (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*). La L. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha previsto che dal 2008 siano aumentati i livelli di reddito e gli importi degli assegni per il nucleo familiare per le famiglie in cui è presente almeno un componente inabile al lavoro e in quelle in cui sono deceduti entrambi i genitori; il tetto di spesa previsto è di 30 milioni.

Dal 1° gennaio 2007, per effetto della L. 296 del 2006, ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilate iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8.8.1995, n. 335, che non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, sono riconosciuti alcuni benefici in riferimento alla malattia e al parto (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Dal 2007, gli stanziamenti in favore delle scuole paritarie sono incrementati di 100 milioni; i fondi sono destinati prioritariamente alle scuole dell'infanzia. Sono stati inoltre incrementati il Fondo per la famiglia e il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

La L. 244 del 2007 ha incrementato il Fondo per il finanziamento del piano straordinario per i servizi socio educativi di cui al comma 1259, art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, da 100 a 170 milioni. È stata prorogata la detrazione dall'Irpef del 19 per cento sulle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette degli asili nido; alle famiglie in cui sono presenti almeno quattro figli è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro (cfr. in questa Appendice il punto *a*) del paragrafo: *Imposte dirette*).

Sono state introdotte norme che determinano parità di trattamento fra figli naturali e adottati. Il congedo di maternità deve essere preso nei primi cinque mesi di ingresso del minore nella famiglia (per le adozioni internazionali il congedo può essere utilizzato anche nel periodo precedente l'ingresso per adempiere alle pratiche e all'incontro con l'adottato). Qualunque sia l'età del minore si può usufruire del congedo parentale nei primi otto anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque prima della sua maggiore età. La prevista indennità economica ordinaria (30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di sei mesi) sarà corrisposta solo nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.

È stata modificata la disciplina relativa all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il cittadino deve presentare la dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE al Comune, ai centri di assistenza fiscale, all'amministrazione pubblica

cui si richiede la prima prestazione, all'INPS o direttamente all'Agenzia delle entrate. Le informazioni sono trasmesse all'Agenzia delle entrate che, fatti i necessari accertamenti, ne invia l'esito al Sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS. All'attività di verifica dei dati partecipa anche la Guardia di finanza.

d) Prestazioni sanitarie. – Con la L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) l'apporto dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale è stato determinato in 96.040 milioni nel 2007, 99.082 nel 2008 e 102.285 nel 2009. Per finanziare le Regioni interessate da elevati disavanzi nel settore sanitario è stata prevista l'istituzione, per il triennio 2007-09, di un fondo transitorio di circa 2.500 milioni (di cui 1.000 da utilizzare nel 2007). L'accesso al fondo è stato subordinato alla sottoscrizione di un piano che preveda il rientro dal disavanzo entro il 2010 e presuppone che sia stato disposto l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'Irpef e dell'IRAP (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*). Il Ministro dell'Economia e delle finanze è stato autorizzato a concedere alle Regioni a statuto ordinario anticipazioni, nella misura del 97 per cento, sulle somme che dovranno essere trasferite a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario. Sono state confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica già assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

La L. 296 del 2006 ha introdotto il pagamento di un ticket di 25 euro sulle prestazioni di pronto soccorso codificate come codice bianco fornite a pazienti con più 14 anni e non esenti e il pagamento della prestazione fruita da coloro che non ritirano i risultati di visite, esami diagnostici o di laboratorio. Per i medicinali non soggetti a prescrizione medica la determinazione del prezzo è stata demandata al farmacista; nel 2007 il prezzo applicato non ha potuto superare quello in vigore al 31 dicembre 2006 (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*). Dal 1° luglio 2007 lo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie per l'acquisto di medicinali può essere utilizzato per la deduzione dai redditi solo se riporta il codice fiscale del paziente.

Il DM 22.2.2007 ha ripartito fra le Regioni (elencate nella tabella A allegata al decreto) i 2 miliardi stanziati con la L. 266 del 2005 (art. 1, comma 279) per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale relativi al triennio 2002-04. L'accesso alle risorse è subordinato all'adozione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico.

Il DL 20.3.2007, n. 23, convertito nella L. 17.5.2007, n. 64, ha stabilito che lo Stato, in deroga a quanto indicato nell'art. 4, comma 3, del DL 18.9.2001, n. 347, convertito nella L. 16.11.2001, n. 405, concorra al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-05 purché le Regioni attuino politiche volte alla riduzione strutturale del disavanzo e all'ammortamento del debito accumulato sino al 31 dicembre 2005. Per la riduzione strutturale del disavanzo è prevista la sottoscrizione di un accordo tra lo Stato e le Regioni in disavanzo. L'attuazione dei piani di rientro permetterà l'accesso al Fondo transitorio istituito ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. b) della L. 296 del 2006. Per l'ammortamento del debito è previsto che le Regioni destinino al settore sanitario, oltre agli introiti fiscali relativi all'addizionale regionale all'Irpef e dell'IRAP, anche quote di manovre fiscali già adottate, quote di tributi o di ulteriori misure fiscali da attivarsi. Nel 2007 sono state autorizzate regolazioni debitorie per 3 miliardi (con il DM 4.5.2007 si è provveduto alla ripartizione dei fondi). In sede di conversione del DL 23 del 2007 è stata stabilita, sino al 31 dicembre 2007, la sospensione della norma, introdotta con la L. 296 del 2007, che prevedeva, per ogni ricetta rilasciata a fronte di una prestazione di assistenza specialistica ambulatoriale, la corresponsione di un ticket di 10 euro.

In base alla L. 3.8.2007, n. 120, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, devono provvedere alle ristrutturazioni edilizie delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. La ristrutturazione deve essere completata entro il termine di 18 mesi a decorrere dal 31 luglio 2007.

La L. 29.11.2007, n. 222 che ha convertito il DL 1.10.2007, n. 159, ha stabilito che dal 2008 l'onere posto a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per l'assistenza farmaceutica territoriale non possa superare a livello nazionale e in ogni singola Regione il 14 per cento del finanziamento al quale concorre ordinariamente lo Stato. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale sia in ogni singola regione, è determinato, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dal Ministro della Salute tenendo conto del riparto delle disponibilità

finanziarie per il SSN deliberato dal CIPE. In assenza del riparto del CIPE il Ministro della Salute, entro il 15 ottobre, propone un suo piano di riparto.

Dal 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera, al netto della distribuzione diretta, non può superare a livello di ogni singola Regione il 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato; in caso di superamento di tale limite sono previste forme di recupero a carico delle Regioni.

Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le Regioni trasmettono all'Aifa, al Ministro della Salute e a quello dell'Economia e delle finanze i dati sulla distribuzione diretta di farmaci; entro i 15 giorni successivi alla fine di ogni trimestre le Regioni trasmettono all'Aifa e ai sopraddetti Ministri i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Nelle more della completa attivazione del nuovo flusso informativo, alle Regioni che non forniscano i dati della distribuzione diretta dei medicinali viene attribuita, in via transitoria e salvo conguaglio, ai fini della determinazione del limite di spesa farmaceutica e della definizione dei budget aziendali, una quota di spesa, relativa alla distribuzione diretta, pari al 40 per cento della spesa farmaceutica complessiva non convenzionata.

Sempre la L. 222 del 2007 ha stabilito che: *i)* dal 2008 sia adottato un nuovo sistema di regolazione della spesa per medicinali a carico del SSN con l'attribuzione di uno specifico budget annuale alle aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci; *ii)* siano definite nuove regole per il ripiano dello sfioramento della spesa farmaceutica prevedendo che l'intera eccedenza sia ripartita tra le aziende farmaceutiche, i grossisti e i farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali; *iii)* l'Aifa, entro il 1° dicembre di ogni anno, determini per ogni Regione la spesa farmaceutica relativa all'anno successivo e la comunichi alle stesse. Le Regioni che in base a tali stime superano i limiti di spesa così calcolati sono tenute ad adottare misure di contenimento degli esborsi per un ammontare pari almeno al 30 per cento dell'eccedenza stimata.

Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'Aifa finalizzate a garantire il monitoraggio della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti di spesa indicati, la dotazione organica dell'Agenzia dal 1° gennaio 2008 è elevata a 250 unità. La copertura dei posti da effettuarsi con procedure concorsuali dovrà avvenire entro il 2009.

In ottemperanza a quanto indicato nella L. 222 del 2007, nella tab. A allegata al decreto del direttore generale della programmazione sanitaria del 20.12.2007 è riportato per ciascuna Regione e Provincia autonoma il tetto di spesa farmaceutica posto a carico del SSN per il 2008.

Al fine di estinguere i debiti contratti sui mercati finanziari e i debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005 e in attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, nei quali esse si impegnano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, la L. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha autorizzato lo Stato ad anticipare ai predetti enti 9.100 milioni. Le Regioni sono tenute a restituire le somme ricevute in un periodo non superiore a 30 anni.

Nel 2008 è abolito il ticket di 10 euro dovuto dagli assistiti non esenti per le prestazioni specialistiche ambulatoriali; l'onere di tale misura è valutato in 834 milioni.

La L. 28.2.2008, n. 31, che ha convertito il DL 31.12.2007, n. 248, ha incrementato di 14 milioni la quota del Fondo transitorio (istituito con la L. 296 del 2006) destinata nel 2008 alle Regioni interessate da elevati disavanzi sanitari. Alcune specifiche norme hanno riguardato, con riferimento al 2007, le Regioni nelle quali non si sono raggiunti gli obiettivi programmati nel piano di rientro dei disavanzi sanitari.

Pubblico impiego

La L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha autorizzato, in deroga al divieto di incrementare gli occupati nelle Amministrazioni pubbliche, nuove assunzioni nei Corpi di polizia, dei Vigili del fuoco, della Guardia di finanza e nell'Arma dei carabinieri (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Pubblico impiego*); entro prefissati tetti di spesa, ha inoltre consentito l'assunzione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato.

La L. 296 del 2006 ha inoltre previsto misure volte a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato nelle Amministrazioni pubbliche che ha prestato la sua attività lavorativa per un periodo non

inferiore ai tre anni. Le stesse Amministrazioni, nel triennio 2007-09, devono riservare il 60 per cento dei posti da coprire con contratti di lavoro a tempo determinato a soggetti che alla data del 29 settembre 2006 avevano prestato almeno un anno di lavoro con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Nel 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che presentavano vuoti di organico hanno potuto procedere all'assunzione di 2.450 lavoratori da impiegare in lavori socialmente utili. Per la stabilizzazione dei precari impiegati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è previsto che nel biennio 2008-09 possa essere assunto un contingente di personale nei limiti di una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Per i precari assunti con procedure diverse da quelle concorsuali sono state previste apposite prove selettive (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Pubblico impiego*).

Negli anni 2008 e 2009 nelle Amministrazioni dello Stato è consentita l'assunzione di personale a tempo indeterminato purché siano rispettati i limiti di spesa fissati (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Pubblico impiego*).

Sempre la L. 296 del 2006 al fine di dare soluzione al fenomeno del precariato nel comparto scuola, ha previsto, per gli anni 2007-09, l'assunzione a tempo indeterminato di 150.000 insegnanti e di 20.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). In attuazione di tali norme il Ministro della Pubblica Istruzione con il DM 17.7.2007 ha disposto un piano triennale che nell'anno scolastico 2007-08 ha previsto l'assunzione di 50.000 docenti (comprende anche le 10.000 assunzioni già autorizzate con il DM 18.10.2005) e di 10.000 addetti ATA. Le ulteriori assunzioni saranno effettuate negli anni scolastici del biennio 2008-2010 in base ai posti che si renderanno vacanti. Con il DPR 12.9.2007 il Ministro è stato autorizzato a procedere nelle assunzioni dell'anno scolastico 2007-08.

In attuazione delle norme contenute nella L. 296 del 2006 volte a stabilizzare i lavoratori precari occupati nelle Amministrazioni pubbliche, nel 2007 sono stati emanati numerosi provvedimenti. Il DPCM 21.2.2007, ai sensi dell'art. 1, commi 247 e 249 della L. 23.12.2005, n. 266 e dell'art. 1, comma 521 della L. 296 del 2006, ha autorizzato l'assunzione di 6.962 addetti. Ai sensi dell'art. 1, commi 528 e 236, della L. 296 del 2006, l'INPDAP, l'Agenzia del territorio, l'INPS, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia spaziale italiana sono stati autorizzati ad assumere 2.474 addetti già in servizio con contratti di formazione e lavoro (DPCM 1.10.2007). Alcuni Enti di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 520, della L. 296 del 2006, hanno assunto 800 addetti (DPCM 16.11.2007). Il DPR 29.12.2007, in ottemperanza a quanto indicato nell'art. 1, comma 519, della L. 296 del 2006, ha autorizzato alcune Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici non economici e di ricerca ad assumere, a partire dal 31 dicembre 2007, 719 addetti. Infine il DPR 29.11.2007 ai sensi dell'art. 1, comma 513, della L. 296 del 2006, ha autorizzato alcune Amministrazioni pubbliche ad assumere 4.497 nuovi addetti.

La L. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha autorizzato, in deroga alla normativa vigente, l'Agenzia delle entrate a stipulare 750 contratti di formazione e lavoro (saranno utilizzate le graduatorie di prove selettive già espletate). Nel rispetto dei limiti di spesa prefissati è stato previsto il potenziamento dell'organico dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, della Polizia penitenziaria e dell'Agenzia delle Dogane.

Alle Amministrazioni pubbliche è vietato di assumere personale a tempo determinato fatta eccezione per periodi non superiori ai tre mesi o per sostituzioni connesse alla maternità. Per fare fronte a esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni possono usare personale di altre amministrazioni per non più di sei mesi. Nel 2008 la spesa per ricorrere a forme di lavoro flessibile va ulteriormente diminuita. Essa deve essere pari al 35 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2003. Nelle Amministrazioni statali la spesa per prestazioni straordinarie deve essere ridotta del 10 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2007.

Il termine del 31 dicembre 2007, indicato dalla L. 296 del 2006, comma 528, per stabilizzare i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro prima del 30 settembre 2006, è prorogato di un anno.

Le assunzioni di personale autorizzate per il 2007 con la L. 30.12.2004, n. 311, art. 1, comma 96 e con la L. 296 del 2006, art. 1, commi 518, 520 e 528, che riguardano le categorie dei magistrati amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale impiegato in attività di ricerca nonché del personale assunto con contratti di formazione e lavoro, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008. Le graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale nella Pubblica amministrazione sono valide per tre anni; sono fatti salvi periodi inferiori solo se previsti da leggi regionali.

Dal 1° luglio 2008 sono soppressi i tribunali militari e le procure militari fatta eccezione per quelli con sede in Verona, Roma e Napoli. L'organico dei magistrati militari è fissato in 58 unità; i magistrati in soprannumero svolgeranno la loro attività nella magistratura ordinaria.

Nel comparto della scuola, sempre la L. 244 del 2007, ha previsto che nel triennio 2008-2010 sia ridotto il numero degli insegnanti di sostegno: nell'anno scolastico 2010-11 il loro numero non potrà superare il 70 per cento degli insegnanti attivi nell'anno 2006-07. Le assunzioni di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) sono incrementate rispetto a quanto indicato nella L. 296 del 2006 di 10.000 unità.

Dal 1° gennaio 2008 ai professori universitari il periodo di fuori ruolo precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici, dal 1° gennaio 2009 sarà di un anno e dal 1° gennaio 2010 l'istituto sarà abolito.

Al fine di ricollocare i pubblici dipendenti in situazioni di esubero è previsto che nel biennio 2008-09 si possano stipulare accordi di mobilità intercompartimentali. A tale istituto potrà ricorrere, nel triennio 2008-2010, il Ministro della Giustizia per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari.

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

Con la L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) è stata prorogata al 2007 la validità delle norme riproposte dalla L. 27.12.2002, n. 289 (per gli anni 2003-05) e dalla L. 23.12.2000, n. 388 (per gli anni 2001-02), introdotte dalla L. 27.12.1997, n. 449 (art. 47, comma 1), volte a ridurre le giacenze degli enti obbligati a detenere le loro disponibilità liquide presso la Tesoreria dello Stato (i pagamenti a carico del bilancio statale vengono effettuati solo quando i depositi raggiungono i limiti stabiliti dal Ministro dell'Economia e delle finanze). La stessa L. 311 del 2004 ha disposto per il triennio 2005-07 limiti all'incremento delle spese effettuate dagli enti non territoriali (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*).

La L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto che lo Stato assuma a suo carico l'onere per la restituzione del capitale e degli interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture spa sino al 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per l'alta velocità della tratta tra Torino, Milano e Napoli (si ricorda che dal 1° gennaio 2006, per effetto della legge finanziaria per il 2006 la Infrastrutture spa è stata incorporata nella Cassa depositi e prestiti spa e contemporaneamente lo Stato ne ha garantito le obbligazioni emesse e i mutui contratti sino al 31 dicembre 2005).

La legge finanziaria per il 2007 ha disposto che i fondi raccolti presso la clientela privata da Poste Italiane spa siano investiti in titoli emessi dai Governi dei Paesi dell'area dell'euro. Relativamente a questi importi cade il vincolo di versamento alla Tesoreria statale. Tali misure dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2007.

Nel 2007 sono entrate in vigore le norme che regolano l'accesso al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope) da parte di alcune categorie di Enti (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*).

La L. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, ha vietato a tutte le Amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie attività istituzionali; il divieto riguarda anche le partecipazioni di minoranza. È ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale. Le Amministrazioni devono cedere, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della L. 244, le società e le partecipazioni vietate.

Per il triennio 2008-2010 le Amministrazioni pubbliche che compaiono nell'elenco del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti per importi superiori a quelli effettuati nel corrispondente bimestre dell'anno precedente aumentati del 2 per cento. Sono escluse dal divieto, fra le altre, le Amministrazioni locali, gli Enti di previdenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Ministero dell'Economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Istat. Sono esclusi anche i conti riguardanti gli interventi di politica comunitaria, gli interventi connessi a situazioni di emergenza e quelli relativi ai Fondi di rotazione

di cui all'art. 93, comma 8, della L. 289 del 2002. Gli enti interessati dalla limitazione possono chiedere deroghe al divieto; le spese effettuate in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento. Le norme attuative delle anzidette disposizioni sono contenute nel DM 14.2.2008.

Gli Enti di previdenza, per effetto della L. 244 del 2007, non possono più investire direttamente i loro fondi in immobili; sono ammessi investimenti in forma indiretta nel limite del 7 per cento delle loro disponibilità. In sede di conversione del DL 31.12.2007, n. 248 in legge (L. 28.2.2008, n. 31) si è stabilito che le menzionate limitazioni non siano applicate agli impegni già assunti. Lo stesso provvedimento ha autorizzato l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL) a procedere in forma diretta alla realizzazione del Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli.

La L. 244 del 2007 ha abrogato il comma 7 dell'art. 5 (L) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al DPR 30.12.2003, n. 398 (già modificato dal DM 19.9.2005) che prevedeva, nel caso in cui dalla situazione di fine mese elaborata dalla Banca d'Italia risultasse che il saldo del conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" fosse inferiore a 10 miliardi, l'obbligo di riportare il saldo al di sopra di tale limite.

GLI INTERMEDIARI CREDITIZI

Parametri utili alla determinazione dei tassi di interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato

Il tasso di riferimento corrisposto alle banche sulle operazioni di credito agevolato è ottenuto dalla somma di un parametro rappresentativo del livello dei tassi di interesse di mercato e di una commissione per oneri di intermediazione, variabile in funzione della tipologia di credito, determinata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze (deliberazione CICR del 3.3.1994 e decreti del Ministro del Tesoro del 21.12.1994 e 23.12.1998).

Per le operazioni con durata fino a 18 mesi il parametro di mercato è rappresentato dalla media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e dell'Euribor a 1 e a 3 mesi. Il rendimento composto medio ponderato dei BOT viene reso noto mensilmente dalla Banca d'Italia (tav. A). Per le operazioni oltre i 18 mesi viene presa in considerazione la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato), anch'essi resi noti dalla Banca d'Italia (tav. B). Fanno eccezione le operazioni di credito all'esportazione e di credito navale, regolate dal DM 21.12.1994.

Tavola A

Rendimento composto medio ponderato dei BOT a sei mesi e a dodici mesi						
MESI	2003	2004	2005	2006	2007	2008
gennaio	2,560	2,059	2,172	2,672	3,880	3,834
febbraio	2,398	2,052	2,169	2,663	3,944	3,687
marzo	2,333	1,927	2,198	2,917	3,990	4,007
aprile	2,391	2,039	2,149	2,990	4,112	4,018
maggio	2,166	2,168	2,088	3,137	4,213	
giugno	1,927	2,195	2,038	3,209	4,300	
luglio	2,003	2,184	2,090	3,333	4,360	
agosto	2,142	2,139	2,132	3,409	4,193	
settembre	2,132	2,219	2,125	3,544	4,106	
ottobre	2,162	2,158	2,273	3,637	4,065	
novembre	2,222	2,180	2,523	3,688	4,063	
dicembre	2,189	2,162	2,603	3,759	4,049	

Rendimento lordo medio mensile dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato)						
MESI	2003	2004	2005	2006	2007	2008
gennaio	3,672	3,631	3,244	3,332	4,167	4,220
febbraio	3,477	3,552	3,252	3,486	4,195	4,090
marzo	3,495	3,388	3,380	3,687	4,134	4,188
aprile	3,629	3,583	3,226	3,939	4,326	
maggio	3,330	3,754	3,090	3,986	4,460	
giugno	3,106	3,844	2,941	4,038	4,716	
luglio	3,416	3,791	3,010	4,087	4,713	
agosto	3,691	3,641	3,031	3,993	4,513	
settembre	3,668	3,648	2,935	3,914	4,441	
ottobre	3,759	3,528	3,126	3,955	4,458	
novembre	3,875	3,419	3,359	3,902	4,324	
dicembre	3,818	3,278	3,322	3,972	4,414	

SERVIZI E INFRASTRUTTURE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI E DEI MERCATI FINANZIARI

IL SISTEMA DEI PAGAMENTI

Centrale di allarme interbancaria (CAI)

Il D.lgs. 30.12.1999, n. 507, emanato in attuazione della L. 25.6.1999, n. 205, di depenalizzazione dei reati minori, ha trasformato il reato di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista in illecito amministrativo, punito con sanzioni pecuniarie e accessorie. Il relativo procedimento è affidato all'Ufficio territoriale del Governo del luogo di pagamento del titolo; l'eventuale violazione delle sanzioni accessorie è punita penalmente. Fulcro del nuovo sistema è l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale di allarme interbancaria – CAI), in cui sono registrate le generalità dei soggetti che hanno emesso assegni senza autorizzazione o provvista (nonché gli estremi identificativi dei titoli) al fine della loro interdizione, per sei mesi, dall'intero circuito degli assegni (la cosiddetta revoca di sistema). Ulteriori dati di natura solo informativa riguardano i soggetti a cui sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonché l'indicazione degli assegni e delle carte di pagamento smarriti o rubati. La disciplina della CAI è stata completata da due regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, del D.lgs. 507 del 1999. Il primo, adottato dal Ministro della Giustizia con il decreto 7.11.2001, n. 458, sentiti la Banca d'Italia e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina la trasmissione, il trattamento e la consultazione dei dati contenuti nell'archivio; il secondo, adottato dalla Banca d'Italia il 29.1.2002, stabilisce le modalità e le procedure relative alle attività contemplate nel regolamento ministeriale. In data 16 marzo 2005, la Banca d'Italia, con apposito provvedimento, ha modificato il regolamento del 29 gennaio 2002 al fine di specificare le modalità per effettuare le segnalazioni e la consultazione della CAI da parte degli Uffici territoriali del Governo e dell'Autorità giudiziaria, nonché di disciplinare l'ipotesi di sospensione (ovvero di cancellazione temporanea) di una segnalazione dall'archivio per ordine dell'Autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali.

Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel

Nel 2000 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha stabilito il calendario di lungo periodo, valido dal 2002, del sistema dei pagamenti europeo TARGET e confermato per il sistema TARGET2 in cui dal 19 maggio 2008 BI-Rel è stato sostituito con TARGET2-Banca d'Italia. Il calendario prevede che tutte le componenti di TARGET rimangano chiuse, oltre alle giornate di sabato e di domenica, nei giorni di: Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua, 1° maggio, Natale e 26 dicembre. Al fine di recepire a livello nazionale il calendario di lungo periodo di TARGET, è stato emanato il DL 25.9.2001, n. 350, convertito nella L. 23.11.2001, n. 409, che, nel dettare disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, ha definito gli adempimenti da porre in essere ai fini della chiusura del sistema BI-Rel in giornate lavorative e gli effetti giuridici connessi alla chiusura stessa. In particolare l'art. 3 prevede che: *a)* la Banca d'Italia comunichi preventivamente - mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale - la chiusura di BI-Rel in giornate lavorative; *b)* i termini di adempimento delle obbligazioni che scadono in dette giornate siano prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo di BI-Rel, secondo il calendario anch'esso pubblicato dalla Banca d'Italia nella Gazzetta ufficiale. Ai sensi del citato art. 3, il Governatore della Banca d'Italia ha emanato il provvedimento 18.10.2001 con il quale, dal 2002, sono state comunicate le giornate di chiusura del sistema BI-Rel.

Pagamenti transfrontalieri in euro

Il regolamento CE 19.12.2001, n. 2560 disciplina i pagamenti transfrontalieri in euro, al fine di assicurare che le commissioni applicate agli stessi siano uguali a quelle relative ai pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro. L'obbligo ha acquisito efficacia il 1° luglio 2002, relativamente ai pagamenti elettronici di importo non superiore a 12.500 euro (in particolare, carte di pagamento), e dal 1° luglio 2003 si applica ai bonifici non superiori a detta soglia; dal 1° gennaio 2006 la soglia è salita a 50.000 euro per tutti i pagamenti. Il regolamento prevede inoltre, in capo agli intermediari finanziari che offrono servizi di pagamento, obblighi di trasparenza preventiva sulle commissioni applicate ai pagamenti interni e transfrontalieri; promuove, infine, sia presso la clientela sia presso gli intermediari finanziari che eseguono l'ordine di pagamento impartito dal cliente, l'utilizzo dei codici internazionali BIC e IBAN per l'esecuzione interamente automatizzata dei pagamenti in euro. Il rispetto degli obblighi contenuti nel regolamento è presidiato da sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive introdotte con il D.lgs 24.6.2004, n. 180, emanato in attuazione dell'art. 7 del regolamento stesso. In particolare sono previste: *a)* sanzioni da 10.000 a 100.000 euro (con un minimo di 50.000 euro nei casi più gravi) per la violazione dell'obbligo di equiparazione delle commissioni (art. 3) nonché nei casi di reiterazione la sanzione interdittiva della sospensione dall'attività di bonifici transfrontalieri; *b)* sanzioni da 5.000 a 50.000 euro per la violazione degli obblighi di trasparenza (art. 4) e di diffusione dei codici BIC e IBAN (art. 5). Tali sanzioni sono irrogate dal Ministero dell'Economia e delle finanze su proposta della Banca d'Italia. Con specifico riferimento ai bonifici transfrontalieri rileva inoltre quanto disposto dal D.lgs. 28.7.2000, n. 253. Tale decreto, che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria sui bonifici transfrontalieri (direttiva CE 27.1.1997, n. 5), si applica ai bonifici di importo non superiore a 50.000 euro effettuati tra intermediari insediati in diversi Stati membri della Unione europea. La Commissione europea formalizzerà entro il 2008 una proposta di revisione del regolamento tesa, tra l'altro, a estenderne l'ambito applicativo.

Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario

Il 24 febbraio 2004, in attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, il Governatore della Banca d'Italia ha emanato un provvedimento quadro che disciplina l'esercizio della Sorveglianza sul sistema dei pagamenti. L'atto normativo esplicita gli obiettivi della funzione e i corrispondenti oneri posti a carico degli operatori, individuati con riferimento ai diversi settori rilevanti per il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nazionale. In particolare, il provvedimento specifica le finalità della Sorveglianza, definendo gli obiettivi di affidabilità (essenzialmente orientata alla prevenzione dei rischi) e di efficienza (espressa in termini di contenimento dei tempi e dei costi dell'intero ciclo di trasferimento monetario). Ulteriore punto qualificante è l'individuazione del campo applicativo della funzione, coincidente con l'area dei sistemi di pagamento, delle relative infrastrutture di supporto, degli strumenti sostitutivi del contante di tipo sia tradizionale sia innovativo. Tra gli obblighi posti a carico degli operatori, assumono particolare significato quelli di informativa alla Sorveglianza delle iniziative rilevanti per il sistema dei pagamenti nazionale, cui si connette il potere della Banca d'Italia di rendere pubbliche le informazioni di cui si renda necessario assicurare la generale conoscibilità.

Disciplina del servizio di compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio gestito dalla Banca d'Italia

In data 11 novembre 2005 il Governatore della Banca d'Italia ha emanato un provvedimento che, abrogando il DM 7.5.1991 (disciplina del funzionamento della compensazione dei recapiti), ha dato un nuovo quadro di riferimento per l'operatività in Italia del servizio di compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio gestito dalla Banca d'Italia (BI-Comp). Rispetto al decreto ministeriale del 1991, le competenze gestionali della Banca d'Italia sono limitate alla sola fase di calcolo dei saldi multilaterali e del loro invio al regolamento; le fasi precedenti (scambio e attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali) vengono invece affidate al mercato per essere svolte in regime di libera concorrenza dagli operatori. In coerenza con il principio della non discriminazione all'interno dello Spazio economico europeo, il provvedimento amplia la gamma dei possibili partecipanti al sistema. Le esigenze legate alla realizzazione di un'area unica dei pagamenti in euro (SEPA – Single Euro Payments Area) hanno poi condotto a prevedere a carico delle infrastrutture che interagiscono con BI-Comp l'obbligo di favorire l'utilizzo di standard tecnico-procedurali che consentano un trattamento pienamente automatizzato delle operazioni e che siano coerenti con il progetto SEPA.

Regolamento (CE) riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

Il regolamento CE 15.11.2006, n. 1781, che recepisce la raccomandazione speciale VII del GAFI all'interno della UE, è finalizzato a consentire una più rapida tracciabilità dei flussi di pagamento in un'ottica di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualunque valuta, inviati o ricevuti per via elettronica da un prestatore di servizi di pagamento stabilito nell'Unione; al ricorrere di determinate condizioni, sono esclusi dalla sua applicazione, tra l'altro, le operazioni con carte di credito e di debito, i prelievi da ATM, gli assegni troncati, le operazioni con moneta elettronica. Inoltre, non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento le persone fisiche o giuridiche che forniscono, a prestatori di servizi di pagamento, unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero che gestiscono un sistema di compensazione e di regolamento. Il regolamento pone a carico dei prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di accompagnare i trasferimenti di fondi con i dati identificativi dell'ordinante nonché quello di verifica e conservazione di tali dati; per i pagamenti effettuati all'interno dell'Unione europea è previsto un regime semplificato che limita le informazioni da inserire nel messaggio di pagamento al solo numero di conto dell'ordinante (ovvero a un codice identificativo unico che consenta di risalire a quest'ultimo) in luogo delle informazioni complete (nome, cognome, indirizzo, numero di conto) previste per tutti gli altri pagamenti. È fatto comunque obbligo al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante di mettere a disposizione del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario i dati informativi completi dell'ordinante entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Il regolamento prevede inoltre che i singoli Stati definiscano sanzioni - efficaci, proporzionate e dissuasive - irrogabili in caso di inosservanza del regolamento medesimo. Nell'ordinamento italiano tali sanzioni sono state introdotte dall'articolo 56 del D.lgs 21.11.2007, n. 231.

Direttiva CE 13.11.2007, n. 64 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno

La direttiva CE 13.11.2007, n. 64 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno si propone di stimolare una maggiore concorrenza nei servizi di pagamento al dettaglio e di tutelare i diritti degli utenti di tali servizi. Essa si compone essenzialmente di due gruppi di norme: il primo disciplina una nuova categoria soggettiva, l'istituto di pagamento, specializzata nell'offerta di servizi di pagamento all'utenza finale e abilitata ad abbinare a questa attività aventi natura commerciale; il secondo gruppo di disposizioni è dedicato alle condizioni dell'offerta dei servizi di pagamento (tra cui tempi di esecuzione e criteri tariffari), prevedendo diritti e obblighi delle parti di un'operazione di pagamento (trasparenza delle condizioni applicate, utilizzo diligente dello strumento di pagamento, responsabilità in caso di esecuzione errata o non autorizzata). La direttiva si applica ai servizi di pagamento più efficienti e maggiormente utilizzati nella UE – essenzialmente i bonifici, gli incassi e le carte di pagamento – includendo altresì i pagamenti innovativi mediante telefonia mobile e internet; non rientrano invece nel suo ambito di applicazione gli assegni e, più in generale, gli strumenti di pagamento cartacei, compreso il contante. Tra i servizi che potranno essere offerti dagli istituti di pagamento rientra anche la gestione dei conti di pagamento: su questi potranno essere appostati fondi e prelevato contante, nonché impartiti ordini di pagamento e ricevuti fondi. Gli istituti di pagamento potranno inoltre concedere credito alla clientela, purché questo risulti strumentale all'esecuzione di operazioni di pagamento.

Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il D.lgs. 21.11.2007, n. 231 che recepisce la direttiva CE 26.10.2005, n. 60 (cosiddetta III direttiva antiriciclaggio) introduce – nell'ambito di una vasta serie di interventi tesi a rafforzare l'efficacia dell'azione di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo – talune disposizioni che incidono sulla morfologia e sulle modalità di utilizzo di alcuni strumenti di pagamento, in particolare la moneta elettronica e gli assegni. Le novità più significative riguardanti la moneta elettronica, entrate in vigore il 29 dicembre 2007, attengono alla modifica delle condizioni al ricorrere delle quali possono essere emessi strumenti anonimi. In particolare, il decreto, esercitando l'opzione prevista dalla direttiva 26.10.2005, n. 60, ha abbassato il limite massimo di avvaloramento degli strumenti anonimi non ricaricabili da 500 euro a 150 euro e ha introdotto la possibilità di emettere prodotti anonimi ricaricabili ponendo tuttavia alcuni limiti (tra i quali quello di 2.500 euro di importo trattato in un anno civile). Per quanto riguarda gli assegni, le novità più importanti contenute nell'art. 49 del decreto (entrato in vigore il 30 aprile 2008) riguardano la disciplina della circolazione dei titoli. Tra esse si richiamano quelle che prevedono l'obbligo: per gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro di recare la clausola di non trasferibilità; per gli assegni liberi di indicare, in ogni girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante; di girare gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane spa.

Deliberazioni collegiali della Banca d'Italia di attuazione del decreto legislativo 12.4.2001, n. 210

Il 30 aprile 2008, in attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 12.4.2001, n. 210 (che recepisce la direttiva CE 19.5.1998, n. 26 sulla settlement finality), il Direttorio della Banca d'Italia ha emanato una deliberazione che prevede la designazione del sistema TARGET2-Banca d'Italia e la contestuale revoca della designazione del sistema BI-Rel. La designazione comporta che gli ordini di trasferimento immessi nel sistema prima dell'apertura di una procedura di insolvenza a carico di un partecipante siano vincolanti e opponibili ai terzi, inclusi gli organi preposti alla procedura medesima. In pari data, in occasione della migrazione a TARGET2 e in connessione con l'evoluzione dei sistemi di pagamento al dettaglio nell'ambito del progetto europeo SEPA, il Direttorio della Banca d'Italia ha emesso una nuova deliberazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo. Tale deliberazione, che sostituisce il provvedimento del Governatore del giugno 2003, detta le prescrizioni che i sistemi designati dalla Banca d'Italia devono rispettare nello stabilire il momento di immissione degli ordini di trasferimento nel sistema stesso; da tale momento gli ordini sono considerati definitivi e protetti dagli effetti dell'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante.

Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d'Italia

Nel 2007 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha stabilito il calendario di operatività di tutte le componenti nazionali del sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale TARGET2. Il calendario, che riprende quanto già stabilito per il precedente sistema TARGET, prevede che tutte le componenti rimangano chiuse, oltre alle giornate di sabato e di domenica, nei giorni di: Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua, 1° maggio, Natale e 26 dicembre. In relazione all'avvio dell'operatività della componente italiana TARGET2-Banca d'Italia a partire dal 19 maggio 2008 in sostituzione del sistema BI-Rel/TARGET, il Governatore della Banca d'Italia ha emanato il provvedimento 7 maggio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale sono state comunicate le giornate di chiusura di TARGET2-Banca d'Italia per gli effetti giuridici connessi alla chiusura stessa ai sensi dell'art. 3 del DL 25.9.2001, n. 350 convertito nella L. 23.11.2001, n. 409. L'art.3 del citato decreto, che stabilisce che i termini di adempimento delle obbligazioni che scadono nelle giornate di chiusura di TARGET2-Banca d'Italia siano prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo, è stato inteso come riferito a questo ultimo sistema per effetto della sostituzione del sistema di pagamento BI-Rel con il sistema TARGET2-Banca d'Italia.